RISTRETTO
DELL' ORIGINE, E PROGRESSO DELL' IMPERIO ROMANO,

E della Poteſtà degli Elettori del S. R. I.

Compilato dal Libro intitolato

DISSERTATIO DE S. R. I. Electorum Origine, & Poteſtate, &c. per Jo: Georgium Kieffer,

DAL PADRE

D. ANACLETO CATELANI
C. R. DI S. PAOLO BARNABITA
LIVORNESE,

E CONSAGRATO

All' Illuſtriſs., e Rev. Monſig.

FRANCESCO FROSINI,

Arciveſc. di Piſa, Primate di Corſica, e Sardigna, e nelle med. Iſole Leg. nato, Conte d[illegible], ec.



IN [illegible]A, MDCCXI.

Per il Frediani.)(*Con Lic. de' Sup.*

ILL.MO, E REV.MO SIG.RE,

SIG., E PADRON COLENDISS.



L'Obbligazioni, che legano una Comunità, ſtringono sì fattamente ciaſcheduno de' particolari, che l'inducono a penſare a i modi di rallentare la forza de'nodi, ſe non poſſono del tutto ſcioglierli.

A me s'è presentata l'occasione di far conoscere a V. S. Illustriss., che ne tenghiamo tutti la ricordanza, quantunque niuno da se abbia potere di corrispondervi, che con l'atto puro di confessarle per somme. Risoluto di soddisfare al buon gusto de' Letterati nella contingenza delle comuni calamità dell' Europa nostra, per la mancanza del suo gran Capo Secolare, con uno stretto Trattato dell' Elezione del Successore: ho voluto decorarlo col nome di V.S. Illustriss., offe-

offerendolo in piccol tributo al ſuo gran merito; acciocchè il ſuoNome dia all' Opera quel decoro, che non può darle la frettoloſa applicazione dell' Autore. Prevedo la cenſura, che mi ſovraſta; mentre ad un Prelato, a cui, e la Santità di Clemente XI., e l'alta mente di Coſimo III., noſtro Real Padrone, hanno dato per ricognizione dell' alte prerogative l'onore d' una gran Mitra, e foreſtiere potenze il decoro di titoli qualificati, io ho ardito di preſentare un Lib-

bricciuolo di materie raccolte, che averāno più della fatica, che dell' ingegno. Mi salverò pero da' rimproveri con allegare, che anche a Dio, il quale è l' Ottimo Massimo, s' offeriscono tributi infinitamente minori della sua grandezza, accettati, e graditi su la ponderazione dell' animo, che gli offerisce, impotente all' oblazione di cosa maggiore. Spero, che saranno almeno nella Germania letti con gusto questi fogli, per essèrvi inserto il nome della Nobile, ed antica

tica Famiglia Froſini di Piſtoia , tanto cognita per la fama dell' Illuſtriſs. Signor Tommaſo ſuo Fratello , quanto celebre nell' Italia per quello di V.S. Illuſtriſs., che ſiccome in Roma ha ſaputo acquiſtare una diſtinta affezione del Regnāte Pontefice; così quegli appreſſo l'Altezza Elettorale del Palatino del Reno ha potuto meritarſi l'onore di Conſigliere di Stato, titolo di gran decoro; perchè premio di ſervitù tutta ſincera . Soſpiro l'occaſione di potere con atti d'oſſe-

quio molto maggiore, correggere le conosciute mancanze; supplicandola intanto d'un benigno aggradimento, e compatimento; il primo sperato da me dalla sua generosa Clemenza, il secondo dalla perfetta cognizione, ch'ella ha dell' insufficienza di chi ardisce d' esigere senza merito la permissione di potersi dichiarare per sempre, e di tutta la sua Casa, e

Di V. S. Illustriss.

Pisa 1. Luglio 1711.

Umiliss., Divotiss., Obbligatiss. Servitore
D. Anaclato Catelani Barnabita.

AL

8

Al cortese Lettore.

IL genio di sapere, è stato anche il pensiero di provedermi di Maestri, che mi potessero insegnare, per farmi presenti le cose passate, e godere delle più bell'opere, che si rappresentino su le Scene del Mondo, senza partirmi dal tavolino della mia camera. Quindi fu, che nel tempo della mia dimora in Vienna d'Austria servendo l'Augusta Memoria di Leopoldo I. Imperatore nelle Prediche Italiane per la Congregazione della Divina Grazia, avessi anche la curiosità d'apprendere il fondamento, su di cui s'appoggiasse il Titolo di Rè de' Romani, goduto da Giuseppe di lui Figliuolo, pochi anni prima dichiarato per tale dal Collegio Elettorale; e quali prerogative, e autorità portasse seco la gloria di sì bel Nome. Mentre io procurava di raccogliere varie notizie dagli Amici, e

tutte

tutte varie, e non fondate, mi capitò alle mani un Libro intitolato: Dissertatio de S.R. Imperii Electorum Origine, & Potestate, qualificatum Romanorum Regem eligendi, atque Electi triplici respectiva utili Coronatione. Per Joannem Georgium Kieffer, &c. Fryburgi, à Teodori Meyer hæredibus impressa Anno 1670. *Da questo, sebbene venni in parte soddisfatto, per aver egli scritto distintamente quasi tutto quello, che io desiderava (ancorchè d'alcune cose fosse mancante) pigliai nuovo motivo di cercare il di più. Presentatasi adesso la dolorosa occasione della Morte dell' Imperator Giuseppe primo di questo Nome (tanto dall' Europa Cattolica deplorabile) e perciò venuta la necessità d'una nuova Elezione del Re de' Romani, ho stimato di poter soddisfare a gli Uomini di buon gusto, se quanto in tali congiunture desidera di sapersi, veniva loro dalla mia fatica rappresentato. Con questo fine ho intrapresa la frettolosa fatica di mettere insieme*

ſieme le notizie cavate dal medeſimo Libro, con premettere quelle, ch' egli ha laſciato, ed aggiungerne altre cavate dagli Autori, i nomi de' quali ſaranno a' luoghi loro notate. Non mi valerò d'altre Notizie Iſtoriche di quelle biſogna accennare per conſeguire il fine di dare la Notizia del Principio dell' Imperio Occidentale, ſuo progreſſo, ed origine, della Poteſtà Elettorale, con tutto ciò, che ſucceder deve, e praticarſi dal dì dell' intimazione della Morte ſeguita dell' Imperatore a gli Elettori, fino all'ultima attuale Coronazione. Se incontrerò il tuo guſto, Amico Lettore, averò il premio della mia fatica, ſe no, averò quello del mio medeſimo ſtudio; e ſarò contento. Sta ſano.

D. THOMAS FRANC. ROTARIUS
Congreg. Cler. Regul. S. Pauli
PRÆPOSITUS GENERALIS.

CUM Librum, cui titulus est *Ristretto dell' Origine dell' Imperio Occidentale* à Patre D. Anacleto Congregat. nostræ Presbitero Professo compositum, duo ejusdem Congreg. nostræ eruditi Viri, quibus id commisimus, accurata lectione, & gravi judicio recognoverint, & posse in lucem edi probaverint; Nos, ut Typis mandetur, quantum in nobis est, facultatem facimus. In quorum fidem, has fieri, sigilloque nostro muniri jussimus.

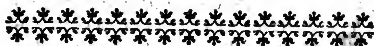
Dat. Florentiæ in Coll. nostro S. Caroli hac die 27. Maij Ann. 1711.

D. Thomas Franc. Rotarius
Præpositus Generalis.

✠ Locus Sigilli.

D. Jo. Victorius Cardonatus Canc.

Jussu Illustriss., ac Reverendissimi D. Vincentii Torre Vic. Gen. Vidit Cæsar Archipresb. Bartholomæi; & Fr. Martinus Orsucci Ord. Serv. B. M. Virg.



Imprimatur

VINCENTIUS TORRE VIC. GEN.

DECIUS DOMINICUS PAGNINI PRO ILL. OFF. SUP. JUR. PRÆP.

IN-

INDICE

DE' CAPITOLI

Delle materie da trattarsi in questa Opera.

D'al-

Dell'



Dell'Origine dell'Imperio Occidentale in Carlo Magno.

CAP. I.

MOrto Adriano Pontefice, primo di questo nome, nell'Anno 799., fu eletto immediatamente Leone III. Pasquale, e Campolo, nipoti del morto Adriano, i quali godevano i primi posti nella Chiesa, malcontenti, per non essere stato uno di loro creato Papa, si posero a macchinare occultamente contro la vita di Leone, sperando, che seguita la sua morte, potesse accader loro ciò, che prima non avea potuto succedere. Vedendo vani tutti i loro disegni, dichiararono inimicizia scoperta col Papa, e valendosi d'uomini facinorosi, ordinarono loro l'arresto del Pontefice. Costoro il dì 25. d'Aprile del me-

Baron. ann. 799. n. 10. 11. 12.

n. 40. 41.

medesimo Anno, fattosi largo con le spade fra 'l popolo, il quale seguitava il Pontefice, che era intervenuto personalmente alla Processione delle Rogazioni, posero le mani addosso a Leone. Arrestato ch'Ei fu, comandarono i due Nipoti d' Adriano, che gli fosse tagliata la lingua, e cavati gli occhi, il che fu eseguito nella Chiesa di S. Silvestro da gl' istessi Mandatarii, che in quella l'aveano strascinato, e poi lo fecero condurre nelle Carceri d'un Monasterio. Tentarono subito alcuni de' suoi Uffiziali con ogni sforzo di liberarlo, ancorchè lo supponessero inutile, e mezzo morto; ed essendo riuscito alla loro amorosa industria il pietoso disegno, trovarono, che Egli vedeva benissimo, e che gli era stato miracolosamente risarcito eziandio il danno della lingua perduta, onde ne ringraziarono la Divina Misericordia, che non lascia li suoi abbandonati nelle più fiere persecuzioni.

Zonara in Vita, Genebrardo, e Platina.

Dopo averlo alcuni giorni custodito nel Vaticano, dove si trovavano gli Ambasciatori di Carlo Magno Re di Francia, fecero essi venir da

Spo-

Spoleto il Duca Vinigiso, acciocchè con buone truppe l'accompagnasse in quella Città, e di lì poi potesse il Pontefice Leone passare (siccome passò) a chieder gli ajuti di Carlo Magno, il quale lo ricevè in Paderborna con tutti i segni d'onore. Ascoltate che ebbe il Re le di lui giuste doglianze, e inorridito della qualità del delitto di Pasquale, e di Campolo; dato similmente orecchio alle querele degl' Inviati de' medesimi, che portarono al Re un' infinità di calunnie, e di falsissime accuse, risolvette Carlo di rimandarlo a Roma, accompagnato da cinque Commissarj, due Arcivescovi, cinque Vescovi, e tre Conti; ordinando loro d' informarsi di quest' affare. Radunatisi questi insieme, si posero ad udire, ed esaminare tutte le querele, ed accuse, e trovandole insussistenti, e false, mandarono con buona guardia a Carlo Magno li due delinquenti. Venuto poscia Egli in Italia l'anno seguente, si portò a Roma, dove entrò il dì 24. di Novembre dell'anno 800., ed in un giorno prefisso, fatti congregare in S. Pietro, per ordine, e commissione del Papa

gli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, e tutti gli Sig. Francesi, e Romani, si parlò della medesima Causa, che si trovò, come per l'innanzi, tutta falsità, ed imposture. Risoluti di non voler dare sopra di ciò alcun giudizio, allegandosi da Carlo medesimo, che la prima Sede non poteva da alcuno esser giudicata, il Papa salito sul Pergamo col Libro de' Sagrosanti Evangelj, ed invocato il Nome della Santissima Trinità, giurò sù gli Evangelj medesimi, ch'Egli era innocente di quanto gli veniva apposto da Pasquale, e da Campolo, e quest'atto fu da tutti stimato una sufficiente giustificazione del Pontefice.

Si era posto nell'animo Leone fino dal primo giorno, che fu eletto al Pontificato, di tentare ogni maniera di sottrarsi dalla soggezione dell' Imperio Orientale, il quale fino a quel punto avea tenuto i Romani in obbligazione di riconoscerlo, e d'obbedirlo; e parveli, che la Provvidenza avesse mandato il tempo a proposito. Comunicò per tanto co' Cardinali, e co' principali Romani il suo pensiero di dichiarare Carlo Magno

Imperatore, e Re de' Romani, ſupponendo legittimamente decaduti gl'Imperatori d'Oriente da ogni diritto, che loro poteſſe attenere, per l'Ereſia degl'Iconoclaſti. Applaudito il ſuo penſiero, e cuſtodito con ogni ſegretezza, fu poſto in eſecuzione il giorno del Santo Natale, in cui Carlo Magno, ſolito a venerare quella giornata, fece ſaper al Papa, che bramava andare a S. Pietro; ed il Papa volle andar ſeco con alcuni Cardinali, Prelati, e Signori Franceſi, e Romani, e particolarmente con quelli, a i quali avea comunicato il ſuo diſegno. Paſſarono così tutti inſieme fra le acclamazioni del popolo, tutto il lungo della Chieſa fino alla Confeſſione di S. Pietro, dov' è il Sepolcro de' Santi Apoſtoli; e quivi dopo aver fatto per qualche tempo divota orazione, levandoſi in piedi l'Imperatore, ed il Papa (il quale precedentemente avéa reſi avviſati anche i Magiſtrati del ſuo penſiero) Leone poſe ſu'l Capo a Carlo una ricca Corona, gridando con tutti quelli, che ſapevano il ſegreto: *Vita, e Vittoria a Carlo Auguſto, Grande, e Pacifico,* *Annal. Franc.*

 Im-

Imperatore de' Romani, coronato da Dio.

Sorpreso Carlo da quest' atto improvviso, fece saper al Papa, di non voler questo titolo; quando di nuovo tutti insieme il Papa, il Senato, i Romani, e i Francesi, rinnovarono le medesime voci con più d'allegria. Risoluto Carlo di compiacere a tutta quella moltitudine, accettò; ed il Pontefice Leone, che avea già tutto preparato per una sì augusta Cerimonia, gli diede l'Unzione Sagra, non mai per l'addietro conferita ad alcuno Imperatore, e lo vestì d'un Ammanto Imperiale alla Romana. Carlo Magno giurò dal suo canto, che Egli sarebbe sempre stato protettore, e difensore della Chiesa, ed il Papa gli ratificò questo titolo Ereditario in tutta la sua discendenza. Così cominciò l'Imperio d'Occidente ne i Re di Francia, continuando poi sino a Lodovico IV., in cui terminò per la tirannide di Berengario, che avutolo in suo potere, lo privò degli occhi, e dell'Imperio.

Baron. Ann. 899. *n.* 1. 2. *Ann.* 900. *n.* 15. & *Ann.* 904. *n.* 1.

Del

Del Proseguimento dell'Imperio Occidentale fino ad Ottone Terzo.

CAP. II.

MOrto adunque Lodovico IV. nell'Anno 904., Lamberto figlio di Vidone, già prima coronato da Formoso Papa, fu riconosciuto per Imperatore da i Principi d'Italia, li quali abbandonarono le parti di Berengario, che il titolo Imperiale s'era usurpato. Morì questi nel 910., a cui successe Berengario II. coronato da Giovanni X. Papa nell'Anno 915., e questi, trucidato da' suoi nell'Anno 924., lasciò vacante l'Imperio, non essendo più stato coronato veruno per Imperatore da i Pontefici fino al 962., ancorchè Genebrardo, ed altri, constituiscano Corrado I., ed Enrico I. fra Lodovico IV., ed Ottone I. Quest'Ottone fu figliuolo d'Enrico l'Uccellatore, disceso dall' inclita Stirpe del Magno Videchindo Sassonico, chiamato da Giovanni XII. per vendicarsi di Adalberto II., figlio di Berengario II., e nipote del Re Desi-

Bar. eod. Ann. n.3.

Bar. eod. Ann. n. 1.

Bar. ibid. n.1.

derio, promettendogli l'Imperio, e lo Stato di Milano, se ne scacciava il mentovato Adalberto, siccome seguì. Coronato poi Ottone I. dall' Arcivescovo di Milano con la Corona di ferro, tramandò nella sua successione il titolo Imperiale, che nel 973. passò in Ottone II., il quale avea già regnato sei anni prima col Padre, rinnovando il Giuramento preso dal Genitore, di confermare tutti i diritti della Chiesa Romana, e difenderli.

Tesauro Regn. d' Ital. Adalberto.

Bar. eod. Ann. n.1. & seq.

Morto Ottone II. nell'anno 983., Ottone III. fu coronato Re dall'Arcivescovo Magontino, e Ravennate, e coronato Imperatore da Gregorio V. dell'istessa Casa di Sassonia nell'Anno 996.; il quale restando senza successione, vogliono i Tedeschi, che ottenesse dal medesimo Papa il diritto di constituire in qualità d'Elettivo l'Imperio Romano, e che dalla morte d'Ottone, posta dal Baronio nel 1002., cominciasse ne' determinati Principi di Germania, quantunque allora restasse vacante per quattordici anni l'Imperio.

Bar. eod. Ann. n.16

Dell'

Dell'Origine del Collegio Elettorale.

CAP. III.

OTtenutosi adunque da Ottone I., terminata che fu la linea di Carlo Magno, il titolo d'Imperatore, e dopo essere stato Egli coronato in Milano Re d'Italia, e fregiato della Corona Cesarea; Ottone II., e III. possederono l'Imperio come Ereditario, il qual diritto di Ereditario mutò il Pontefice col consenso degl' interessati; ordinando, che in avvenire il Re de' Romani non nascesse, ma fosse eletto da quei Principi di Germania, a i quali, col consenso d'Ottone III., e degli Stati, fosse stata attribuita dal Papa la facoltà d'eleggere il Re de' Romani, siccome, secondo l'opinione de i Tedeschi, provano i sacri Canoni, i quali suppongono, non potersi tenere in ciò per sospetti, avendoli professati, e confessati gli stessi Elettori, e gli Eletti Principi di Germania, nelle Lettere ad Innocenzo, e a Nicolao Pontefici.

E perchè in questa materia il Conte Gual-

c. In. Synodo d.63. c. Venerabilem. Extr. de Elect., & Elect. pot. Clem.1. de Jure. patr. Riferiti da Vuindeb de Elect. c.2. Gervuond. de Septem. c. 6. §.54. Baron. to. 1. ad An 996. Bellarm. de translat. Imp. l.3. c.2. Gretserus in Com. de Imp. & regum munif. in Sedem Apost. c.8.

Gualdo Priorato nel suo Trattato universale delle Notizie dell' Imperio *al Libro 2. cap. 14.*, è di parer contrario all'Autore, da cui ho cavato le mie notizie; piacemi d'apportare anche la sua oppinione, acciocchè il Lettore resti soddisfatto, ed elegga quella che vuole, purchè sempre resti salva la verità, che il titolo d'Imperatore d'Occidente, ha cominciato dall' autorità de i Pontefici. Dice dunque il Gualdo, che alcuni vogliono, che siano stati gli Elettori instituiti da Ottone III., il quale avendo ristabilito con l'armi Gregorio V. suo parente, discacciato da Crescenzio Console Romano, ricevè allora dal Papa questa grazia, instituendo una Legge, sinora inviolabilmente mantenuta, che non fosse più ereditario l'Imperio. Che sei Principi, tre Ecclesiastici, e tre Secolari, eleggessero l'Imperatore: e quando non fossero d'accordo, allora il Re di Boemia terminasse col suo voto la controversia.

Allega Egli il Cardinal Bellarmino *lib.3. de Transla. Imp. c.2.*, il quale divide questo Decreto in quattro parti; prima, che l'Imperio non sia
ere-

Ereditario, ma Elettivo: feconda, che l'Elezione si faccia da' Principi soli, e non dal Popolo: terza, che tali Principi siano Alemanni: quarta, che non v' entrino tutti li Principi, ma solamente sei, ò sette. Porta Egli le opposizioni, che può aver quest' oppinione, da Lui riferita insieme col suo parere, il qual è, che a poco a poco da gli Stati sia stata introdotta quest'Elezione, senza precedente Constituzione speciale, e che poi vi sia sopraggiunta la Confermazione di Carlo IV.; poichè nell'Istoria di Conrado Salico, di Federico I., e d'altri, si legge, che furono eletti dalla comune de' Principi dell' Imperio, e non dagli Elettori solamente.

Seguitando però ad esprimere i sentimenti dell'Autor Tedesco, dico, che la Chiesa Romana, piantando nel suo terreno per grazia singolare nuovi Principi, dette loro quell'accrescimento d' ammirabile potenza, che munita dall'autorità della Chiesa medesima, producesse quello, che dovea governar l'Impero. A questi dette vigore Alberto Magno con le Lettere spedite da

No-

Norimberga alla Sede Apostolica; mentre per la testimonianza di *VVindeb de Elect. c. 1.* così espresse.

Riconoscendosi adunque, che il Romano Imperio passò per l'autorità della Sede Apostolica da' Greci nella persona del Magno Carlo, e poi negli Alemanni, dimodochè necessariamente ne segua, che la Potestà d'eleggere il Re de' Romani in Imperatore a niun altro principalmente si debba (che che ne dicano in contrario i Neutrali, poco ben affetti al Romano Pontefice, a i detti de' quali non si deve dar fede, rimanendo essi confusi dalle Leggi Giustiniane, che venerano i Sacri
L.44.C. de Epis. & Cler. Canoni come Leggi Civili) si dice, che alla Chiesa principalmente si deve attribuire la Translazione del Romano Imperio, ed indi doversi ascriver alla medesima l'Elezione del Romano Imperatore; prima, perchè degradati gl'Imperatori Greci, umiliati i Berengarj, e morto senza figli maschj Ottone III. Imperatore, in virtù dell'Ecclesiastica suprema giurisdizione, commessa da Cristo a' Pontefici, acciocchè la Chiesa piantata dalla sua mano non sentis-

tisse danno, fu in libera volontà del Papa l'eleggere un Imperatore da qualunque Nazione gli piacesse. E la ragione si è; perchè Cristo in ciò che riguarda il promovere il ben della Fede, subordinò gl'Imperj terreni al Romano Pontefice in forma tale, che se il bene della Religione così richieda, non se gli possa negare il braccio Secolare, per quanto dicono i medesimi Protestanti: Le quali cose sono appoggiate alle Sacre Lettere, così del Vecchio, come del Nuovo Testamento, aggiunta la pratica notoria appresso il *Marta de Jurisd. par.* 1. *cap.* 28. *n.* 22. E perchè chi vuole l'antecedente, vuol anche il conseguente; avendo la Romana Chiesa dichiarato Imperatori Carlo Magno, ed Ottone Magno Principi Ereditarj, senza la qual dichiarazione, per tali non sarebbero stati riconosciuti, è necessario conchiudere, che l'Elezione concessa del Re de' Romani, sia assolutamente derivata dalla Sede Apostolica.

Reinch. de Rer. Secul. l. 2. *c.* 21. *n.* 11. *Karp. l.* 1. *Consist. Jurisd. t.* 1. *def.* 11. *n.* 4 *c.* 1. & *l.* 2. *t.* 15. *def.* 247. *n.* 12.

1. *Reg.* 10. *Jer. c.* 1. *Isa.* 79. *Ad Corin.* 6. 7.

Poi perchè per l'interesse, così dell'Imperatore, che dell'Imperio, il Romano Pontefice cercò anche il consenso di Ottone III., e de i Prin-

ci-

cipi dell'Imperio, per istabilire l'Elezione del Re de' Romani: ed Egli, consentendo il Sommo Pontefice Gregorio V., fece col consiglio de' Principi lo Statuto dell'Elezione dell'Imperatore, da farsi da i principali Signori Tedeschi Offiziali; pare, che dovesse il Pontefice Romano ricercar questi Primati della Germania per onestà, per equità, e per pubblica utilità, siccome esigevano i tempi, le cose, i luoghi, ed altre circostanze.

Ciò si richiedeva per parte d'Ottone, non solo perchè per convenzione fatta con la Sede Apostolica, aveva il diritto di nominare il Successore nel Regno d'Italia, dal quale la Corona Romana depende: ma anche perchè la consuetudine di Germania portava, che quegli, il quale dal Re moribondo dichiaravasi Successore nel Regno della Germania, fosse per tale ricevuto da i Principali del medesimo Regno.

Per parte de i Principi degli Stati dell'Imperio era necessario il consenso per questa nuova legge, ristabilita dal Pontefice: poichè poteano, in tempo di Sede vacante, elegge-

Lupold. de zel. Ger. c. 54. Platina in Vit. Greg. 5. Tritbemius ada. 196. Nicc. Cusanus de Concor. Cattho. l. 3 c. 3. in specie Aug. Triumph. de potest. Eccl. q. 34. art. 2. Gregorius, ait V. tempore Ott. III. convocatis, et requisitis Principib9 Ale. septē Electores inst. Simon Schard. de Elect. Ger. Princ. c. 1. C. in Syn. c. tibi D. 63 Gevvol. de sept. c. 8. p. 146. Grus. in Svevis p. 2. l. 3.

gere in Re de' Germani uno di qualsisia Nazione, dalla quale autorità decaderono ad instanza del Sommo Pontefice, per cui trasferirono il diritto dell'Elezione in mano di pochi Principi Ufiziali della Germania, e di più stabilirono, che niuno potesse aver il titolo d'Imperatore, se non quegli, che dal Pontefice fosse decorato della Corona Cesarea. Da che si deduce, l'origine del Collegio Elettorale dell'Imperio Germanico, doversi principalmente attribuire alla Sede Romana, e meno principalmente ad Ottone III., ed a' Principi dell'Impero: così poterſi conciliare le discrepanti oppinioni degl' Istorici, secondo quel detto, ben insegna, chi ben distingue.

Naucler. ad An. 994 Plat. in Vita Gregor. V.

Nè a questo si può opporre, non ritrovarsi nell' Opere di Graziano, che abbia la Sede Apostolica contribuito alla creazione di questo Collegio, il che non sarebbe stato trascurato da un sì grand' Uomo, se il Pontefice n'avesse fatta qualche Constituzione: imperciocchè, quantunque Graziano di ciò non faccia alcuna menzione, non dice però, che non sia così, nè potrebbe dirlo, per-

Farin. de Test. q. 65. n. 191.

chè

chè sarebbe convinto da un gran numero di Dottori; nè egli si dichiarò di voler riferire tutte le Constituzioni, e fatti de' Papi, e degl'Imperatori.

Si trova di più, che molti Storici attribuiscono l'instituzione del Collegio Elettorale solamente ad Ottone III., essendo solito, che all'Imperatore s'ascriva ciò, di che altri fu l'autore, per la regola comune, ne i Sacri Canoni, e Leggi Civili confermata, la quale dice: *noi facciamo nostro tutto quello, a cui conferiamo la nostra autorità*. Così l'Imperator Giustiniano ascrive a se tutte le risposte de i Prudenti contenute nelle Pandette; e l'istesso fa di alcuni Decreti de' Pontefici, ripetendogli spessissimo nel suo Codice; e gli stessi Sacri Canoni non isdegnano di seguitare le leggi Cesaree; in confermazione di che serve il *Can. alius Can.* 15. *q.* 1., dove si legge, che Zaccheria Pontefice depose Chilperico Re della Francia, ancorche si sappia dall'Istorie, che Egli fu deposto dagli Stati della Francia medesima. Onde la Glosa insegna, che la parola *Deposuisse, debet accipi, pro, depositioni assensisse*.

L. 1. tit. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De SS. Tr. Epis. Eccl. Haret.

Chi fosse il Pontefice che attribuì al Collegio Elettorale la Prerogativa d'eleggere il Re de' Romani.

CAP. IV.

E' d'oppinione il nostro Autore, stante le cose già dette, doversi asserire, che da Gregorio V., ed Ottone III. fosse conferita la prerogativa d'eleggere il Re de' Romani al Collegio Elettorale. Poichè si suppuone, che la verità sia quella, nella quale consentono gli uomini più degni di fede; e la dignità delle persone non tanto si piglia dall'autorità di chi scrive l'Istorie, ma anche dalla dottrina, pietà, e religione, di chi le riferisce, e dalla fama, ed oppinione comune; ò pure dalla testimonianza di quelli, che hanno avuto l'accesso negli Archivj de' Principi, e scrissero gli avvenimenti de' tempi loro; credendosi più a chi testifica di propria scienza, che a chi testifica per aver sentito dire: laonde avendo universalmente asserito gl' Istorici Italiani,

Grotius de jur. belli, & pacis l. 1. c. 1.

 Fran-

Francesi, e Tedeschi, che da Ottone III., e Gregorio V. sia stata data a certi Principi di Germania la prerogativa d'eleggere il Re de' Romani, si deve dire, esser questa la più comun oppinione. Aggiungendosi a questo, che gli Arcicancellieri, i quali hanno ottima cognizione delle cose di Germania, attribuiscono questa Constituzione a Gregorio V., siccome di sua bocca disse l'Arcivescovo Magontino Arcicancelliero per la Germania nell' Elezione di Carlo V.

Il Baronio però, allegando Matteo Parisiense, Monaco Inglese, conchiude, che il Collegio Elettorale fu ordinato sotto Innocenzio IV. nel Concilio di Lione, celebrato l'Anno 1245., e per Elettori Ecclesiastici essere stati dichiarati gli Arcivescovi Coloniense, Magontino, e Salisburgense; per i Secolari, l'Arciduca d'Austria, e il Duca di Brabante. Paolo V Vindeck asserisce, che niuno degl' Istorici fa menzione di tal Constituzione del Concilio: anzi che S. Tommaso d'Aquino, il quale vivea in quel tempo, dice, il Collegio Elettorale esser già stato in uso 270. anni

pri-

Schard in l. de Sept. Ger. Prin. c. 1. Naucl. ad An. 994. Jo: Trithe. ad An. 996 Leopol. de Babeng. Ep. de jur. Regni c. 2. Div. Tho. de Aqu. de reg. Prin. l. 3. c. 19. Nic. Cusanus de concor. Cath. l. 3. c. 3. Plati. in Vita Greg. V. & Ben. VIII. Magnum Cro. Belg. c. 12. Gevuoldo de Septemviratu S. R. I. c. 5. p. 29. De Elect. Imp. c. 8. L. 3. de Reg. Prin. c. 19.

prima, e per conseguenza non poter esser incominciato l'anno 1245.; e dato, e non concesso, che Innocenzo IV. avesse definito a favore de i Principi sopra nominati, il Re di Boemia, l'Arcivescovo di Treveri, il Principe Palatino, ed il Brandemburgense non avrebbero sofferto questo torto, siccome scrive *Gold. in Repl. pro Imp. c.* 38. riconoscendone il possesso da Gregorio V., ed Ottone III.

Se questa Ordinazione Pontificia sia subito stata ricevuta, ed abbracciata.

CAP. V.

SI attengono alla parte affermativa molti per l'autorità della Bolla d'Oro di Carlo IV. T. 1., nella quale sono le seguenti parole, trattandosi del Collegio Elettorale: *Perchè per antica, approvata, e lodevole consuetudine sia stata sempre fino ad ora osservata*. In confermazione di che adducono Enrico Imperatore, cognominato il Santo, successore di Ottone III.; del qual Enrico

rico riferiscono Autori classici, che quantunque in principio Egli volesse l'Imperio, come ereditario, e cercasse con violenza la coronazione dall'Elettore di Colonia; dipoi pentitosi, dal Collegio Elettorale fosse dichiarato Imperatore, secondo la Constituzione di Gregorio V., e che quest' osservanza sia stata continovata inviolabilmente ne' posteri dall' anno 1002. sino all'anno 1270.; nel qual tempo S. Tommaso d'Aquino viveva, l'afferma il medesimo Santo *l. 3. c.19.* A ciò si sottoscrive l'Elettore Magontino, Arcicancelliero di Germania, e pratichissimo dell Archivio di quel Regno, il quale nell' Elezione di Carlo V., seguita l'Anno 1519., espressamente attestò, che al Collegio Elettorale già da 500. anni apparteneva l'Elezione del Re de' Romani; ed essendo i Contesti di questa osservanza Gregoriana affermativi, due soli hanno più credito, che mille neganti.

Platina in Vit Bened. VIII. Nauclerus ad an. 994 Cro. Norringh. c.12 Gevoldus de sept. S.R.I. c.6. n.15. Enc. Sylvius in Epistola Blondi fol. 33. Bellar. de Trasl. I. R. l.3. c.3.

Gevoldo ubi supr. c.5.

Farin. de Test. q.65. n.210.

S. Tommaso d'Aquino attesta aver raccolto dall'Istorie, che dalla morte d'Ottone III., la Constituzione Gregoriana fu inviolabilmente osservata fino a' suoi tempi, cioè l'An-

L 3. c.19. de Reg. Pri.

l'Anno 1278. L'istesso deducesi dalla Bolla d'Oro di Carlo IV. fatta nel 1356., la quale dice, il diritto d'eleggere il Re de' Romani appartenersi a certi Principi, *de jure, & antiqua consuetudine*: la qual parola *antiqua* è presa dalla Bolla in senso d'*immemorabile*, al Titolo 4. della medesima, dove si dice, che l Elettore Magontino *ab antiquo* avea il Voto di eleggere; dunque da qualcheduno l'avea avuto, essendo indubitato, che Egli nell'Elezione d'Enrico II., e di Corrado II. avesse il suo Voto.

Il Baronio però attribuisce la potestà di eleggere il Re d'Italia all' Arcivescovo di Milano, quando il Re d'Italia muoia senza successione; il che conferma il Sigonio; e Ottone Frisinghense di Corrado Imperatore dell'Anno 1053. scrive così. *Constituì il suo figliuolo Cesare, per l'Elezione fattane dal Sommo Pontefice, e Principi del Regno.* Questo Testo, che si allega da quelli, i quali pretendono, che l'Elezione del Re de' Romani fosse fatta da tutti i Principi di Germania, viene spiegato da quelli, che sostengono la contraria oppinione in questa forma;

Ad Ann. 600.

De Regno Ital. l.8. ad Ann. 1002.

L.7. Histor. c.22.

 ed

ed è, che la parola, *Elezione*, debba intenderſi per approvazione, onde voglia dire, che Corrado conſtituì Ceſare Enrico ſuo figliuolo con applauſo del Papa, e di tutti i Principi della Germania, e fondano un grande argomento ſulla conſiderazione, che il Sommo Pontefice nelle Decretali eſpreſſamente proteſta, che non gli competa il voto nell' Elezione del Re de' Romani. Se dunque il Papa non ha queſto diritto, le parole dell'allegato Ottone, non hanno forza di eſprimere, che tutti li Principi di Germania concorreſſero in altro modo, che in quello, che concorſe il Papa, cioè con applaudire all'Elezione. Queſto ſia detto per ſoddisfare a' curioſi, li quali ſe deſiderano di più, poſſono appagarſi con leggere gli ſopra citati Autori, baſtando a me d'averlo accennato.

De Elect. & Electi Poteſtate C. Venerabiles.

Quello che ſtimo neceſſario d'aggiungere ſi è, che raccontando il *Kieffer*, quali foſſero quei Principi, che intervennero all' Elezione per aſſerto de' Soſtentatori della contraria oppinione, nota, che il Regno dell'Auſtria, il quale ſotto

Lo-

Lotario II. figliuolo di Lotario Imperatore, era governato independentemente dall'Imperio Romano, sotto Ottone Imperatore (che dovrebbe essere, secondo me, il quarto, perchè l'Autore lascia di narrare qual fosse) restò incorporato all'Imperio.

Quali siano quei Principi, a' quali per l'ordinazione di Gregorio V. e di Ottone III. appartiene il diritto d'Eleggere.

CAP. VI.

PErchè sempre la moltitudine suol recar confusione, e le fazioni col gran numero si fanno di maggior forza; acciocchè nell'Elezione del Re de' Romani non si risvegliassero per l'ambizione de' pretendenti, quei primi moti di passione, e d'ira, che sogliono esser semi delle Guerre civili; piacque al Papa, ed all'Imperatore di ristringere in pochi Principi della Germania la Potestà Elettorale; onde gli ridussero al numero di sette; non solo perchè ristretto questo a due, ò tre, avrebbe facilmente cagionato invidia, ed emu-

Gevoldus de Septemvir. S. R. I. c. 7.

emulazione tra gli altri Principi di ugual potenza, come si nota nel Proemio dall'Aurea Bolla di Carlo IV; ma anche perchè il numero settenario, per l'inegualità de gli Elettori, è proprissimo, e accomodatissimo a spedire i negozj, tanto Ecclesiastici, che Secolari. Furono dunque dichiarati sette Elettori, tre Ecclesiastici, deputati in ispecie per l'Imperio, allora in tre Regni diviso, Germania, Francia, ed Italia, cioè, l'Arcivescovo di Magonza, Arcicancelliero per la Germania: il Trevirense Arcicancelliero per la Francia, e per il Regno Arelatense: il Coloniense Arcicancelliero per l'Italia, come più informati delle cose dell'Imperio, e zelantissimi della vera Religione.

Bod. 4. de Repub. p. 647. Guevara in Horolo. Princ. l. 1. c. 25.

Vischer. de Elect. R. I. col. 6. Sleid. in Orat. ad Imp. & Imp. p. 9.

Quattro furono gli Elettori secolari, Uffiziali del Sacro Romano Imperio, cioè, il Duca, creato poi Re, di Boemia, Coppiero Maggiore, ò Archipincerna; il di cui uffizio è di porgere a Cesare in tempo di tavola solenne la prima Tazza di Vino: il Conte Palatino al Reno, della Casa di Baviera, chiamato Archidapifero, il quale deve portare

tare i primi quattro Piatti alla Tavola Imperiale: il Duca di Sassonia Arcimaresciallo, il quale porta avanti all'Imperatore la Spada nuda: il Marchese di Brandemburgo Arcicameriero, il quale ha il carico di dare da lavar le mani a Cesare. A questo numero settenario per l'instrumento della Pace di Munster l'anno 1648. nell'Articolo 1. §.4. per ottener la concordia, e conservar la tranquillità, fu aggiunto l'Ottavo Elettorato nella Persona del Serenissimo Principe Carlo Lodovico Conte Palatino al Reno, il quale fu onorato da Ferdinando III. Imperatore del titolo d'Arcitesoriere, approvandolo l'Imperio nell' Anno 1654. con questa condizione però, che se la linea masculina del Serenissimo Guglielmo di Baviera fosse in qualche tempo mancata, fosse anche terminato l'Ottavo Elettorato, e succedesse l'altra linea del Serenissimo Carlo Lodovico Conte Palatino nel Titolo, e prerogative dell' altro. Gran disputa è stata tra le due Case di Carlo Lodovico, e Guglielmo, a quale delle due toccasse il Palatinato, come si può vedere nel

Trat-

Trattato universale delle Notizie dell Imperio del Conte Gualdo Priorato *l. 2. c. 22.* Ma il fatto sta, che il Duca di Baviera n'ebbe l'investitura da Ferdinando II., il quale stimando non potersi ristabilire il Palatino nell'Elettorato senza pregiudizio della Religione Cristiana Cattolica, e della Casa d'Austria, si sentì inspirato a non dare l'Elettorato ad altri, che al Duca Massimiliano, Principe zelantissimo della sua Fede, li di cui Stati possono servire d'antemurale a' disegni de' Protestanti. E quì avvertir si deve, che sempre che si nomina il Palatino, deve intendersi il Duca di Baviera, il quale vacando l'Imperio, pretende esser Vicario nelle parti del Reno, e nella Svevia, e dove è in uso lo Jus Franconico.

Si è aggiunto ancora sotto Leopoldo I. il Nono Elettorato nella Casa d'Hannover, di cui dar non posso distinta relazione; poichè era molto controversa tale innovazione, mentre io era in Germania; nè cosa autentica ne trovo registrata nell' Istorie del nostro tempo. Agli Elettori Ecclesiastici dà l'Imperatore il ti-

titolo di Nipoti, ed Elettori: a' Secolari, quello di Cugini, ed Elettori; ed all'Elettore di Sassonia asserisce il Gualdo, spettarsi il titolo, e l'autorità di Vicario dell'Imperio, vacando la Sede.

Dell'ordinaria potestà de gli Elettori nell'elezione del Re de' Romani.

CAP. VII.

I Collegi sono instituiti di tre, ò più persone del medesimo ordine, per il miglior essere delle Comunità, de' quali una specie è il Collegio Elettorale; composto, come s'è detto, di nove Principi, a i quali, se collegialmente son congregati, è data la facoltà di eleggere il Re de' Romani, da promoversi poi alla dignità d'Imperatore. Questa Congregazione ordinariamente non può farsi se non vacando la Sede Imperiale; competendo solamente in tale occasione al Collegio Elettorale la facoltà d'eleggere.

Besoldus l.1. Pol. cap. 12.

Bolla d'Oro tit. 4. §. 1.

Boll. d'Or. cap. 1. §. cum autem tit. 4.

In tre modi si dice vacante la Sede: primieramente per la morte na-

naturale: Secondo, per la deposizione dell'Imperatore: Terzo, per la renunzia dell'Imperio fatta personalmente, ò per mezzo di Procuratore, sempre però con giusta causa; perchè dopo essersi una volta accettato il titolo, non può lasciarsi, se causa giusta non sopravviene: In oltre l'Imperatore eletto con giuramento si obbliga, che cercherà il bene dell'Imperio, lo difenderà, e l'accrescerà; e però ciò che una volta gli piacque, non può più dispiacergli. Onde avendo voluto Enrico, cognominato il Santo, rinunziare l'Imperio, e farsi Canonico in Argentina, gli Stati a ciò contradissero; là dove per il contrario lo permessero a Carlo V., attesa la sua mala sanità, età grave, e debolezza di forze, per le quali cose non poteva Egli più a lungo reggere l'Imperio con quel vigore d'autorità, che richiede quel governo.

L. 40. ff. de excus. tutor. l. 32. §. 1. ff. mand.

C. Si verò de jure jur.

Hermes. in Fascic. jur. c. 6. n. 7.

R. I. Aug. 1559. in princ.

Se

Se gli Elettori possano eleggere il Re de' Romani, vivente l'Imperatore.

C A P. VIII.

POtendo molte volte accadere, che l'Imperatore mancai di forze, ò sia obbligato a' viaggi per l'Italia, ò per le sue più rimote Provincie, e la necessità degli affari dell'Imperio esigano un presente Amministratore; fu agitato nel Collegio Elettorale, se si potesse eleggere un Re de' Romani per supplire a' bisogni. Tennero molti la parte negativa; perchè dalla Bolla d'Oro è concesso a gli Elettori d'elegger l'Imperatore solamente in caso di vacanza della Sede. In secondo luogo, perchè tal elezione sarebbe inutile, potendo l'Imperatore, che va lontano, constituirsi un Vicario; e molto dannoso sarebbe all'Imperio, il sostentare due Re col dovuto splendore.

C. 1. §. Cum autem, de Regis Roman. obitu.

C. 1. de off. Vicar.

Conclusero nondimeno potersi eleggere: perch'è di legge indubitata, che in simili questioni debba osser-

Natt. cons. 289. n. 2.

osservarsi l'uso, e consuetudine antica; avendo ella forza di verità, e servendo d'interpetre nell'oscurità delle Leggi. E l'uso è tale: imperciocchè Ottavio Augusto elesse Tiberio: Carlo Magno, il figlio Lodovico; e Carlo IV., autore della Bolla d'Oro, spiegò il sentimento della Bolla medesima, mentre, essendo anche vivo, procurò che fosse eletto Vinceslao suo figliuolo in Re de' Romani, acciò non restasse incerta la di Lui successione all'Imperio, in conformità della dottrina del Reinch *de Reg. sæcul. l.1. c.3.6. 14. n.43. fol.31.* dove insegna, che le Leggi in guisa tale debbano interpetrarsi, che non ne succeda un' intelligenza assorda: e di qui ne cava, che se l'Elezione del Re de' Romani si ristringesse al solo caso di morte, ne seguirebbe, che nè meno potrebbe farsi, quando Egli si fosse reso inabile al governo, il che sarebbe contro la mente dell'Autore di detta Bolla, e contro la pubblica utilità. Anzi quest' Elezione del Re de' Romani, essendo anche vivo l'Imperatore, si può fare da gli Elettori anche contro la volontà dell'Impera-

L. 1. ff. de pollicit lege non tantum §. fin. de decur.

L. Sed, & ea 35. L. si de interpretat. 37. cum seq. C. de ll.

Tac. l.1. Ann.

Lin. de Jure pub. l.2. c.15. n.13.

ratore medesimo, a cui è molto ben noto, che al Collegio Elettorale appartiene d'invigilare, che la Repubblica Germanica non patisca danno veruno, nel quale affare gli Elettori hanno tutta l'autorità. A questo s'aggiunge, che gl'Imperatori si obbligano nelle Capitolazioni di non repugnare, nè far resistenza, quando il Collegio Elettorale, essendo anche Lui vivo, per giuste cause viene all'Elezione del Re de' Romani.

Bol. d'Oro t.2. §. E t.19.

Ferd. 3. capit. l. art. 36.

D'alcune condizioni necessarie negli Elettori.

CAP. IX.

PRima che discorriamo della Convocazione degli Elettori, fa di mestiero premettere tutto ciò, che si cava dalla Bolla d'Oro, in ordine all'Elezione, oltre il già accennato del numero degli Elettori, e loro Uffizj.

Vuole adunque la detta Bolla, che alle Famiglie de i Principi Elettori sia annessa la dignità Elettorale, dimodochè passi ne' figliuoli, e in difetto di questi, nel più prossimo Agna-

Agnato: e mancando l'Agnazione, con l'autorità dell'Imperatore, e degli Elettori, si trasferisca in un' altra Famiglia. Che l' età degli Elettori sia almeno di diciotto anni, e cadendo l' Elezione dell' Imperatore, ò Re de' Romani, in tempo di minorità d'alcuno di essi, passi la facoltà nel più prossimo de' suoi Agnati. Che gli Elettori sappiano più lingue per poter discorrere senza interpetri co' Ministri di Principi forestieri. Che non riconoscano nelle loro Terre Tribunale superiore, dal quale sia lecito d'appellare: questo Privilegio però resta in vigore solamente per il Duca di Sassonia. Che l'ufficio di essi sia distinto, tanto nel tempo del Regno, che dell'Interregno. Che la carica del Palatino in tempo dell' Interregno sia l'esser Vicario dell'Imperio per la Suevia, Franconia, e tratto del Reno: e quello del Duca di Sassonia in tutte le Provincie, che sono dello Jus Sassonico. Che tutti unitamente eleggano l'Imperatore.

Della

Della convocazione degli Elettori, e da chi debba farsi.

CAP. X.

IL Decano de i Collegj ordinariamente fu così chiamato, perchè presiedeva a dieci persone: poi prese il nome dall'essere il primo fra alcuni dell'istesso Ordine, ò Collegio. Ed a questo, come a maggiore, e più degno, compete la prerogativa di convocare i Capitolari, ò sia Collegiali, all'elezione del nuovo Superiore. Essendo adunque l'Arcivescovo Magontino Decano del Collegio Elettorale, a lui s'attribuisce meritamente la Convocazione degli Elettori. Nè importa, ch'Egli sia consagrato; perchè questa prerogativa è annessa alla persona eletta, non alla dignità: e l'Arcivescovo Rodolfo, ancorchè non confermato dal Papa, ma puramente eletto, si servì del suo Jus di convocare gli Elettori; poichè non essendo nella Provincia Magontina Legato Apostolico, ne segue, che l'Oltramontano per la semplice elezione conse-

Barbosa de Jure Eccl. l. 1. c. 26. n. 1.

Buxt. ad A. B. t. 15.

Bejoldus in Thesau. Pract. V. Decan.

A. B. t. 1. §. 19.

guisca la giurisdizione spirituale, e temporale. Dalla qual giurisdizione depende il Luogo, il Voto, e conseguentemente la Convocazione. E la ragione principale si è, perchè ne' Vescovi, tanto vale per poter amministrare l'Elezione, quanto ne' Principi Secolari la successione. Ed il *Besoldo* dice, che la Bolla d'Oro, composta dopo tante ponderazioni, e tanto studio, non può aver effetto, se a' medesimi Vescovi non si assegnano l'istesse giurisdizioni de' Principi Secolari; la qual conclusione vien confermata dall'Instromento della Pace dell'anno 1648. all'Articolo 5. §. *Magis confirmatur*, nel quale a i Vescovi della Confessione Augustana, eletti solamente, ò postulati, è conceduta la Sessione, ed il Voto; privilegio, e prerogativa, che renderebbe i Vescovi Cattolici inferiori agli Eretici, quando ad essi altrettanto non competesse.

Fagnan. in cap. nihil, in not. ult. de Elect. & Elect. pot.

In Pol. D. ss. de Regia succes. concl. 9.

Delle

Delle Lettere Convocatorie, e loro tenore.

CAP. XI.

IN quella guiſa medeſima, che vacando la Sede Epiſcopale nella Germania, ed in quei Capitoli, che hanno giuriſdizione di eleggere il Succeſſore, il Decano convoca i più vicini Capitolari, e con eſſi loro conſulta del tempo, in cui debba farſi l'Elezione, dandone poi parte agli aſſenti più remoti, che hanno la voce elettiva; così ancora era coſtume, che gli Elettori radunati nella Città di Rens, conveniſſero del giorno determinato per l'Elezione dell'Imperatore. Ma eſſendo queſta proroga pregiudiciale all'Imperio Romano, dalla Bolla d'Oro fu data la facoltà all'Elettore Magontino, ſaputaſi da eſſo la morte dell'Imperatore, di notificarla a tutti i Principi Coelettori, con intimar loro per lettere particolari di trovarſi all'Elezione fra un meſe; mentre però una giuſta, e grave cauſa non obbligaſſe il Magontino a qualche dila-

Cap.18. de Elect. Laym.de Elect. Pralat. q.34. Buxtorff. ad A. B. t.20.

Herm. in Faſcic.Juriſpr. c.6. n.22.

lazione: la quale, quando fosse troppo eccessiva, potrebbero gli altri Elettori supplire alla di lui negligenza, e da se medesimi congregarsi.
A. B. t. 1.

E perchè nel maneggio di così grand' Elezione nascevano molte volte gravj dissensioni intorno alla validità della medesima: Carlo IV. per dar riparo a i futuri pericoli, e mantenere fra gli Elettori l'unione, ne prescrisse nella Bolla d'Oro la Formula seguente.

Vobis Illustri, ac Magnifico viro Domino NN., Coelectori, & amico nostro charissimo. Electionem Romanorum Regis, quae ex rationabilibus causis imminet, faciendam, praesentibus intimamus: Vosque, ex officii nostri debito, ad Electionem praefatam ritè vocamus; quatenus intra tres menses, continuò computandos, in persona, vel per Procuratores, unum, aut plures, sufficiens mandatum habentes, ad locum debitum, juxta sacrarum Legum super hoc editarum sanctionem, veniatis, deliberaturi, tractaturique cum aliis Comprincipibus, & Coelectoribus, de Electione futuri Regis Romanorum, in Impera-

torem postmodum, favente Deo, promovendi: in eodem mansuri usque ad plenam consumationem Electionis hujusmodi, & alia facturi, & processuri, prout in sacris Legibus, super hoc deliberatè editis, invenitur expressum; cum annexa clausula, quòd alias, non obstante absentia vestra, in premissis cum aliis Comprincipibus, & Coelectoribus, prout Legum ipsarum sancivit auctoritas, finalitèr processuri simus.

Deve l'Elettore Magontino sottoscriverle col suo nome, acciocchè il citato possa riconoscere, se la Citazione sia fatta con legittima autorità: perchè a chi cita senza competente giurisdizione, non si ubbidisce. Deve ancora esprimere per di fuori il nome dell'Elettore, a cui l'Intimazione s'indirizza, acciò il Convocato sappia, che a Lui è inviata; con esprimere in oltre la cagione della chiamata, acciò il Convocato possa trattarne co' suoi Consiglieri, e non potendo comparire in persona, abbia il comodo d'instruire il Procuratore, che in suo nome dovrà portarsi al Congresso; e finalmente, acciocchè, se l'Elet-

L. 2. ff. si quis in jus vocat.

C. cum multis §. fin. de rescrip. in 6.

L. 1. ff. de dilat.

 tore

tore fosse minore di diciotto anni, possa rendere avvisato chi debbe andare per Lui; ò notificare al Magontino medesimo la dispensa dell' età, quando dopo gli anni quattordici l'avesse dall'Imperatore ottenuta.

Del Luogo, al quale l'Elettore di Magonza deve indirizzare le Citatorie.

C A P. XII.

PER disposizione dello Jus Canonico, a i Capitolari, che hanno voto nell'Elezione del Successore, vacando la Sede, si deve per espresso mandare la Lettera Citatoria, ò siano nel luogo dell'Elezione, ò lontani da quello, a spese del Capitolo; purchè possano comodamente citarsi, e comparire nel termine prefisso. Così per ordine della Bolla d'Oro, è obbligato l'Elettore di Magonza far intimare la futura Elezione del Re de' Romani a ciascheduno Elettore personalmente nella sua Residenza, se in quella si ritrova, ò almeno a' suoi principali

Uf-

Uffiziali . *Reinch.* conchiude , che l'Elettore Magontino non è obbligato necessariamente a mandare le Citatorie ad altro luogo , che a quello della Residenza dell'Elettore , se non per una certa sua convenienza ; e che per quest'istessa causa l'Arcivescovo Magontino protestò contra Lodovico Re di Boemia nell' anno 1519. , non avendolo il suo Corriere trovato in Praga , al che contradice lo *Sprengerro* in qualche parte , dicendo , che l'anno 1519. nel Collegio Elettorale fosse conchiuso , che quando anche gli Elettori non fossero stati nel luogo della Residenza , purchè si fossero ritrovati nel distretto dell'Imperio Germanico , fosse obbligato a mandare le Citatorie alla persona . E questo è di particolare nel Magontino , contro lo Jus Comune , che resta obbligato d'inviare le Citatorie a proprie spese , quando le Leggi vogliono , che tornando l'Elezione principalmente in utilità della Sede vacante , le spese si prendano dal Corpo comune del Collegio con l'autorità del Decano .

De Reg. facul. l. 1. col. 3. c. 3. n. 33.

In Sin. J. P. c. 4.

C. 45. de Elect. c. 16. S. Ad hoc cod. in 6.

Dell' obbligo d' inserire nelle Citatorie il Luogo, dove l'Elezione si debba fare.

CAP. XIII.

NEll' Imperio Romano Germanico, in quanto alla convocazione del Collegio Elettorale, fu costume antico, che gli Elettori, nella Sede vacante convocati dal Magontino, convenissero fra di loro del luogo, dove far doveasi l'Elezione. E così si trovano alcuni Imperatori eletti in Francofort, come Corrado; Enrico il Cacciatore a Magonza; Enrico III. in Colonia, e altri in diversi luoghi: contro le quali Elezioni, come non fatte in dovuto luogo, molte volte protestarono gli Elettori: onde Carlo IV. stabilì poi Francofort per luogo ordinario, perchè in quel tempo veniva ad essere quasi nel mezzo della Germania; e questo luogo l'Elettore Magontino non può mutare, se non v'intervenisse il consenso degli Elettori, per cause giuste, ò di Guerre troppo vicine, ò di non intie-

Gevold. de Sept. S.R.I. c.6. §. 44.

In t.28. §. Invenimus.

Spreng. in Sin. Juris pr. 4. Carolus ab Hagen Inst. Jur. L.2. c.1. n.14.

tiera sicurezza: la quale deputazione di nuovo luogo ponno farla per lettere; e convenuti che siano, il Magontino è tenuto d'inserire nelle Citatorie il luogo determinato, al quale essi siano obbligati di comparire.

Dell' obbligazione di comparire al Luogo dell Elezione in persona, ò per mezzo di Procuratore.

CAP. XIV.

ANcorchè nelle obbligazioni alternative, il debitore abbia facoltà d'eleggere che mezzo vuole, per soddisfare; poichè le leggi più inclinano a favor della libertà: nulladimeno per speciale ragione è stato ricevuto, che gli Elettori (se causa legittima non gl'impedisce) debbano personalmente intervenire all'Elezione del Re de' Romani; sotto pena della privazione del voto per quella volta solamente. Dalla qual necessità di comparire in persona, nè pur dal Collegio Elettorale ponno esser dispensati; perchè le pubbliche obbligazioni facilmente non

C. 70. de Reg. Jur. in 6. l. 1. §. pen. ff. de procurat. e. illud. de Elect. B. d'Oro c. 1. §. Principes t. 25. §. quandocunque. L. 1. ff. de pactis.

non si rilassano, se una giusta cagione non rendesse scusato l'assente; nel qual caso si dà la facoltà di constituir Procuratore a beneplacito, ò qualcuno del Collegio Elettorale, in conformità dello Jus Canonico; ò altri che non sia Elettore, di qualunque condizione, ò dignità, purchè sia Germano, e capace, secondo le Leggi, d'esercitar tale Uffizio. Se però elegesse più Procuratori, uno solo se ne ammette nell' Assemblea dell'Elezione. Nè può tardare a venirvi più del tempo determinato; perchè, siccome sarebbe pregiudiciale agli Elettori, se il Magontino non desse il tempo di tre mesi; così sarebbe pregiudiciale all'Imperio, se lo prorogasse; ed il tempo, prefinito dalla Legge, è perentorio. Di quì avvenne, che dimandando i Protestanti al Magontino proroga nell'Elezione di Ferdinando I., egli la negò loro, per non far comparire, che senza legittima causa si mutasse la Legge publica; appartenendo al Magontino il provvedere, che l'Elezione del Capo dell'Imperio non si differisca più del tempo prefisso: conciosiaco-

L.4. §. Si quis ff. de re jud. l.8. §.5. ff. de transact.

Bull. ad Aur. B. t.2.

cosache, troppo grave sarebbe, che gli Elettori per tanto tempo stessero assenti dalle proprie Residenze, e che i Vicarj dell'Imperio governassero lungamente.

Del Salvocondotto da darsi agli Elettori, e loro Famiglie, da' Signori della Germania.

CAP. XV.

ACciocchè non si possano addurre scuse, per la differita comparsa al luogo determinato a cagione delle strade impedite, ò non sicure: (scusa che dalle Leggi suole essere ammessa per legittima) fu stabilito, che tutti gli altri Principi Feudatarj, ò in qualunque modo dipendenti dall'Imperio, Conti, Baroni, Generali, Cavalieri, Nobili, Cittadini, Comunità, senza nessuna replica, nè riguardo a inimicizia, ò controversia, che potesse verter fra loro, debbano dare agli Elettori, e loro Famiglie, libero il passo, sotto gravissime pene. Questo Salvocondotto si debbe però dimandare, ed in tempo opportuno; accennan-

Clem. potestatis §. Notorium de sent. & re jud.

A. B. c. 1. §. Statuimus, in fine.

A. B. c. 1. §. Ad praemissorum. nando la ſtrada che ſi penſa di fare; ed i Signori, a i quali vien dimandato, hanno obbligo di ſubitamente ſpedirlo, confermarlo con loro giuramento, ed obbligarſi a tutto ciò, che è neceſſario per aſſicurare il cammino. E ſe accadeſſe qualche danno agli Elettori, ò loro Famiglie, ſono obbligati a riſarcirlo i Signori, nel dominio de' quali foſſe ſtato inferito. A. B. c. 1. §. Quorum autem.

Dell'origine della Città di Francòfort, e ingreſſo degli Elettori nella medeſima.

C A P. XVI.

DIſtrutta Troia, il poco numero degli avanzati, ſi diviſe, parte ad abitare nel Lazio, e parte nelle Paludi Meotide; e queſti, di là cacciati dagli abitanti, ottennero da Coſtantino Magno, che nell'Ungheria poteſſero fabbricare la Città di Sicambri, e che Sicambri foſſer chiamati. Furono queſti così utili all' Imperio per il loro valore, che Valentiniano Imperatore, oppreſſo dagli Alani ribelli, promiſe a' Sicambri

bri per dieci anni l'immunità da' tributi, se con le lor armi riducevano di nuovo gli Alani alla soggezione. Ciò fecero questi subitamente a costo di molto del loro sangue. Pensarono di avere qualche maggiore ricompensa da Valentiniano; ma terminato il decennio, furono obbligati alle gravezze primiere. Offesi di questo, si unirono in lega offensiva, e difensiva co' Sassoni liberi, ed unite l'armi, invasero la Germania superiore, della quale dopo varie perdite, e vittorie, restati finalmente padroni, chiamarono quel Territorio *Franconia*, quasi di gente franca, e per sicurezza loro, e de' Sassoni, fabbricarono una Città, chiamandola Francofort, divisa in due parti dal Meno, che l'attraversa; una parte della quale, che è la principale, ha il nome suddetto; l'altra *Sasso Husium*, cioè Sede de' Sassoni, fu chiamata. Questa fu avuta in tanto riguardo da' Re successori nella Germania, che sempre praticarono di fare in essa l'Elezione del Germano Re de' Romani. Con questo riguardo, Carlo Magno fece la Legge, la quale si annovera

fra

fra le fondamentali dell' Imperio, che questa Città fosse il luogo dell' Elezione, in forma tale, che l'Elezione fatta altrove, è stata sempre disputata, e contradetta.

A. B. t. 28 §. Invenimus.

Perchè la moltitudine in un' occasione di tanto riguardo, cagionava carestia di viveri, e la Città non potea rimediare a i tumulti, che vi nascevano, restando esposta a pericolo la libertà, per le forze maggiori d'un Elettore sopra dell'altro; è stato ordinato a i Cittadini di Francofort, che ricevano gli Elettori con ogni onore nel loro ingresso; ma che non permettano, che entrino con più di 200. Cavalli; quaranta soli de i quali possano essere armati, sotto pena del Bando Imperiale: alla quale similmente sarebbero condannati, se negassero loro l'ingresso; nel qual caso però non sarebbe disdetto a gli Elettori il venire all'Elezione del Re de' Romani fuori delle Mura della Città medesima, e l'Elezione sarebbe valida, dovendo la colpa nuocere al delinquente, e non già alla Repubblica.

Reinch. de Reg. Sac. l. 3. C. 2. c. 38.

A. B. t. 1. §. Debet autem.

L. 5. c. de ll.

Del resto, sebbene le cose siano state così ordinate; si legge, che nell'

nell'Elezione di Massimiliano II., l'Elettore Magontino, entrò con 360., il Palatino con 364., il Sassone con 802., il Brandemburghese con 482. persone, senza che la Città vi badasse. Per il che, quando Ferdinando II. l'Anno 1636. cercò di far eleggere il figliuolo Ferdinando III., essendo la Città piena di Soldatesche, l'Elettor di Treveri oppose all'Elezione, con dire, che la ragunanza era armata, contro la disposizione della Bolla d'Oro, con poco fondamento però, perchè la Bolla vien intesa per il numero dellla Famiglia degli Elettori, e non già delle guardie, il numero delle quali fra gli strepiti delle Guerre non ammette alcuna legge.

C. 2. §. *Iniungimus* §. *Cives* §. *Preterea*

Digressione del Bando Imperiale.

PErchè dissi di sopra, che la Città, ed i Cittadini di Francofort, restavano sottoposti al Bando Imperiale, se permettevano, che gli Elettori entrassero con più di 200. persone, ed all'istessa sottoposti rimanevano, se avesser negato loro l'ingresso; ho stimato bene di render

nota

nota la qualità del minacciato gaſtigo.

Il Bando dunque Imperiale, è una cenſura giudiciale dell Imperio, con la quale ſi eſcludono i delinquenti, e violatori della pace, dal Corpo, e Comunità del medeſimo Imperio, eſponendoli all' offeſa d'ognuno, sì nelle perſone, come ne' beni. Suole anche queſto fulminarſi contro i contumaci nelle materie Civili, quando legittimamente citati non compariſcono: ovvero condannati non eſeguiſcono la ſentenza, nè ubbidiſcono a' Mandati Eſecutoriali; ne' quali caſi, il Giudice della Camera, per mantener l'autorità, e giuriſdizione dell Imperio, viene a fulminare il Bando a terrore degli altri.

In oltre debbe avvertirſi, che altro è Bando Generale, altro Speciale. Il Bando Generale è fulminato dall'Imperatore, ò dalla Camera; l altro da' Tribunali, che hanno giuriſdizione limitata, ò dagli Stati dell'Imperio. V'è anche differenza tra Bando alto, e baſſo: il primo, è il Decreto Imperiale, che impuone l'ubbidienza ſotto la comminazione del Bando: l'altro è, quando ſi

si dichiara il contumace subito incorso nel Bando; nel qual caso è lecito a chiunque si sia d'invaderlo, sì nella persona, che ne' beni. Gualdo Priorat. l.1. c.5.

Delle obbligazioni giurate de i Francofortensi, dopo l'ingresso degli Elettori.

C A P. XVII.

Oltre i due Bandi Imperiali, ne i quali incorrerebbero li Cittadini di Francofort per le due cagioni sopraccennate, vi sono anche le seguenti obbligazioni, contravenendo alle quali, si soggetterebbero dopo l'ingresso de gli Ettori alle pene del detto Bando.

Obbligazione prima: Che difenderanno tutti gli Elettori, e ciascheduno di loro, dall'invasione dell'altro, in caso che avessero fra di loro dissensione alcuna, ed anche la loro Famiglia, del prefato numero di 200., prendendone giuramento sopra i Santi Evangeli; al quale contrafacendo, restano privati delle Grazie, Privilegi, ec, e restano sottoposti a poter essere uccisi im-

punemente : e sotto il medesimo rigore, che nel tempo della radunanza, non lasceranno entrare nella detta loro Città chi che sia, di qualunque condizione, dignità, e stato, eccettuati gli Elettori, e i loro Legati, ò Procuratori; che se qualcheduno per accidente dopo l'ingresso degli Elettori fosse trovato nella Città, doveranno mandarlo fuori sotto l'istesse pene, e rigori.

Obbligazione seconda: Essendo che siano soliti gli Elettori, arrivati in Francofort, fra di loro convenire del giorno dell'Elezione; devesi in tal tempo tener serrata ogni Porta della Città, dividendo la Milizia in tre Ordini. Il primo è de' Patrizj, che hanno il posto alla destra del luogo del Congresso. L'altro corpo è del secondo Ordine, cioè di quelle persone, che non esercitano arti, e vivono d'entrate, ò di negozio; e questi hanno il posto alla sinistra. Il terzo Ordine è degli altri Cittadini, e gente atta all'armi, che stanno a tergo.

La terza Obbligazione è il giuramento già accennato, da prestarsi da' Cittadini per le cose dette di

ſopra; al qual effetto ſuol praticarſi, che gli Elettori, prima di venire all'atto dell'Elezione del Re de' Romani, congreghino i Cittadini col ſuono d'una Campana, e avanti la Curia facciano loro intimare a nome del Collegio, che non ammettano alcun foreſtiero nella Città, nè lo celino nelle loro caſe, ſotto pena di ſpergiuro, perdita di Privilegi, ec., e non laſcino viver ſicuramente, ſe non quelli, che ſono in compagnia degli Elettori; per il che nell'Elezione di Carlo V. fu negato l'ingreſſo agli Ambaſciatori del Re di Francia, come fu vietato a quelli di Spagna nell'Elezione di Carlo IV.

Della Meſſa ſolenne, alla quale anche i Proteſtanti intervengono.

C A P. XVIII.

IL giorno ſeguente all' ingreſſo, gli Elettori tutti inſieme con gran pompa, ed accompagnamento, vanno alla Chieſa, alla Porta della quale ſono ricevuti da tutto il Clero, e dopo una breve Orazione, s' intuona

l'Inno *Veni Creator Spiritus*; il quale finito, s'incomincia la Messa dal Vescovo della Città, la quale *Francesco*
Dec. 1250. *Marco* chiama di forma sostanziale. Nell'Elezione di Massimiliano II. nell'anno 1566., di Rodolfo II. nel 1575., e degli altri susseguenti fino a Leopoldo I. li Protestanti se ne assentarono, essendo intervenuti finalmente alla Messa cantata per l'Elezione di Leopoldo I., approvandolo i Ministri Protestanti, in quanto solo richiedeva l'obbligazione di soddisfare all'Uffizio Elettorale, e non per approvare il Sacrificio della Messa, che essi erroneamente tengono non essere stato instituito da Cristo per i Vivi, quantunque i medesimi Protestanti porgano preghiere a Dio per i loro Principi, attualmente regnanti.

Det

Del Giuramento da darsi a' Cattolici, e Protestanti Elettori, avanti l'Elezione.

CAP. XIX.

FInita la Messa, gli Elettori, ò (essendo questi assenti) gli loro Procuratori, vanno all' Altare, sul quale la Messa fu celebrata, e quivi posti in ordine al luogo a ciò preparato, il Vescovo intuona di nuovo l'Inno *Veni Creator Spiritus*, che viene alternativamente seguitato dal Coro. Ciò fatto, piglia il Magontino dall'Altare il Libro degli Evangeli, e avanti all'Elettore di Treveri giura in questa forma. *A. B. t. 2.*

Ego N. Archiepiscopus Moguntinus S. R. I. per Germaniam Archicancellarius, & Princeps Elector: juro ad S. Dei Evangelia, hic præsentialitèr coram me posita, quòd ego per Fidem, qua Deo, & S. R. I. sum addictus, secundum omnem discretionem, & intellectum meum, cum Dei adjutorio, eligere volo temporale Caput Populo Christiano; id est, Regem Romanorum, in Cæsarem promovendum; qui

ad hoc existat idoneus, in quantum discretio, & sensus mei me dirigunt; & secundum fidem prædictam, vocem meam, & votum in Electione præfata dabo, absque omni pacto, stipendio, pretio, sive promisso, vel quocunque modo talia valeant appellari. Sic me Deus adjuvet, & omnes Sancti.

Dopo il Magontino, nelle mani di questi giura l'Elettore di Treveri, e susseguentemente gli altri, variando solamente i Protestanti la finale del giuramento, e in vece di dire *Sic me Deus adjuvet, & omnes Sancti*, dicono *Sic me Deus adjuvet, & hæc SS. Dei Evangelia*. V'è ancora quest' altra differenza, che gli Ecclesiastici Elettori, mentre giurano, tengono la mano al petto; e i Secolari la tengono stesa su gli Evangeli medesimi, in conformità dello Jus comune. Gli Ecclesiastici, e Secolari in questo convengono, di non potersi vicendevolmente rimettere questo giuramento; mercè che, questa formula solenne di giuramento, non è constituita in favore di persone private, nè degli Elettori, ma per causa del ben pubblico, e per Legge pubblica, che per ciò non

Nov. 74. c. 5. C. hortamur; Can. 3. q. 9

non può dispensarsi, ò rimettersi per volontà de' Privati. Finito il giuramento torna ciascheduno al suo luogo, e di nuovo il Vescovo intuona il *Veni Creator Spiritus*, e termina con la Colletta *Actiones nostras quæsumus Domine*, &c.

D. D. in l. penult. C. de condit. & pactis Carolus a Ragen. D. L. secundo c. 1.

Obbligazioni degli Elettori, circa la qualità della persona da eleggersi.

C A P. XX.

POche sono l'Elezioni, le quali non abbiano passioni mescolate; e per questo gli Elettori vengono obbligati con special giuramento ad elegger persona idonea masculina, per escluder le femine, le quali dalle pubbliche cariche sono escluse dalle Leggi Civili; male accomodandosi persone militari, e guerriere ad altra soggezione: onde essendo Enrico IV. sotto la tutela della Madre, i Primati della Germania non si acquietarono, fino a tanto che non l'ebbero sottratto alla cura di Lei.

C. 1. de sim.

A. B. t. 2.

L. 2. ff. de Reg. jur.

Hanno obbligazione di eleggere un Laico, acciocchè non solamente

armato di Leggi, ma ancora munito d'armi, presieda agli Eserciti col suo esempio, ed alla testa di quelli, quando il bisogno lo porti, veder si faccia; e di giorno, e di notte s'occupi ne' pubblici, e secolari maneggi, da i quali impieghi il Chiericato venendo escluso, viene anche escluso dal poter conseguire la dignità Imperiale.

Tacit. l. 7. de Mor. Germ.

L. militares C. de re milit. l. 21. C. de Episc., & Cleric.

A. B. t. 7.

Si aggiunge a questa obbligazione d'eleggere un Maschio Secolare, l'altra, di sceglierlo d'illustre Sangue, e legittimo: imperocchè l'illegittimo per la macchia contratta, non solo offende gravemente l'antica nobiltà del Carattere Cesareo; ma potrebbe indurre a disubbidienza i soggetti, ed alla poca stima: nè sarebbe col dovuto rispetto dagli Stranieri riverito, e riconosciuto per supremo Avvocato, e Protettore della Chiesa. Di Sangue illustre, per fuggire quei pericoli, che sono per lo più inseparabili dal Sangue vile. *Si ignavis, & parvi pretii hominibus Rempublicam committas; mox nobilium iram propter contemptam eorum fidem in te provocabis, & maximis in rebus cladem patieris: quid enim*

Aur. Bull. ubi supr.

Dio Cass. l. 2.

Dio Cass. l. 52.

præ-

præclari homo ignobilis gerat?

Debbono pure eleggerlo potente, virtuoso, e di giusta età: perchè essendo l'Imperio Romano Germanico esposto alle invasioni de' Barbari, e de' Turchi, la generosità, se non è unita con la potenza, è inabile all'operare; e la Maestà resta avvilita senza ricchezze. Da che successe, che nell'Elezione di Carlo V., essendo stato offerto l'Imperio al Cattolico Federigo Elettore di Sassonia, se ne scusò, con allegare, che non aveva i mezzi per sostenere quel titolo con decoro. E sebbene si possa allegare, che il debole Imperatore possa con le leghe farsi potente, e con le contribuzioni rendersi ricco: si è però osservato con l'esperienza, che le confederazioni durano tanto, quanto gl'interessi de' confederati: i quali, quando anche vogliano, non sempre ponno essere a tempo co' necessarj soccorsi: ed è cosa fastidiosa il voler constituire le Case de' Privati per miniere da cavar l'oro per i publici bisogni; poichè se per solito sembrano gravose l'ordinarie, come alle straordinarie accomodarsi potranno?

Por-

Porta anche il giuramento degli Elettori l'obbligo di considerare all' età, a cagion del publico bene, perchè se l'Imperatore fosse troppo vecchio, non potrebbe sostenere i gravami del Governo, e se fosse troppo giovane, potrebbe mancare della prudenza necessaria all'istesso, e *veh Regno, cuius Rex puer est.* Fu attribuito al Senato di Roma il mal esito della Guerra diretta da Vitellio, perchè, quantunque nobile di Sangue, l'avea eletto in età immatura per la condotta degli Eserciti. Onde i Romani non ammessero all'amministrazione della Repubblica i minori di 25. anni, e solamente a quelli di 70. anni dettero l'esenzione da' publici ministeri. Quantunque però secondo le Leggi comuni si ricerchi l'età di 25. anni per i privati Magistrati, ciò nulladimeno non si pratica ne' Principi grandi; conciosiachè allevati nella gioventù da grandi Uomini, ed ajutati da pratici Consiglieri, supplischono a i pubblici bisogni. In Francia i Re, d'anni 14. sono ammessi al Governo del Regno, e gli Elettori Secolari, d'anni 18. compiti, esercitano gli offizj publi-

Tacit. l. 1. Hist.

L. ad Remp. 8. ff. de mun. & hon. l. 6. §. 1. & l. 11. ff. de Decur.

Lymn. de I. R. t. 1. l. 2. c. 77. A.B. t. 7. §. Et tamen.

blici della loro dignità.

Debbono ancora aver riguardo, che il nuovo Re de' Romani sia virtuoso, e d'animo generoso, per intendere, e sostenere le Massime della vera Religione, in amministrar la Giustizia, in praticar la clemenza: che troppo non tema i pericoli, nè sia dato affatto a' comodi privati. Per queste belle virtù, e prerogative proprie, trovatesi sempre ne' Principi della Casa d'Austria, ha goduto Ella per tanto tempo l'Imperio. L'Elettor Magontino nell' Elezione di Rodolfo I., giudicò, la sapienza doversi preferire alle ricchezze, ed alla potenza; in che convenne ancora Federigo Elettore di Sassonia. Si debbe anche aver considerazione alle Lingue, acciocchè non sia ingannato dagl' Interpetri.

Adam. Kirchn. D.4. t.3. A.B. t.fin.

Dell'

Dell'obbligazione ordinaria d'eleggere un Tedesco.

CAP. XXI.

E' Quasi massima ordinaria di tutte le Nazioni, di portare al Regno, ed al Governo, alcuno de' suoi Patrizj, come anche a' più segreti Consigli. Dalla Spagna, dalla Svezia, e dalla Polonia s'ammettono i forestieri, allora solo che sono naturalizzati; e se ciò si pratica nelle Cariche de' subordinati, molto più è conveniente, che si pratichi nell' Elezione del Capo Secolare del Mondo.

Chokier in aphor. lib. 1. c. 2.

Per questa causa Gregorio V., ed Ottone III., tutt'e due Germani, col consenso degli Stati, ordinarono per Legge fondamentale, che solamente uno di quella Nazione si possa eleggere. Allegano i Tedeschi in riparo alle querele dell'altre Nazioni, che anche Iddio nel *Deuteronomio* ordinò, che il Re si pigliasse della propria Nazione: *E' medio fratrum tuorum constitues Regem, non alienigenam: non poteris alterius gene-*

Eneas Sylvius in Europ. c. 38.

17. 15.

ne-

neris hominem Regem facere.

Con tutto questo ammettono per indubbitabile, che in caso (come essi dicono) d'estrema necessità, possa farsi un Re de' Romani Straniero, quando vi concorra il consenso del Sommo Pontefice, e degli Stati; essendo cosa naturale, che in quel modo, nel quale una cosa è stata legata, nel medesimo possa disciogliersi. Dissi col consenso degli Stati; perchè senza questo molti tengono la parte negativa, mercè, che la considerano per Legge fondamentale dell'Imperio, e lo *Schleid.* nel *Lib.* 1. racconta, che l'Elettore Magontino, trattandosi d'eleggere Francesco I. Re di Francia; parlò in questa maniera. *Stimo d'essere impedito dalle nostre Leggi, e dal giuramento: essendo vietato tanto dall'une, che dall'altro, il trasferire questa dignità dell'Imperio negli Stranieri.*

l. nihil tam naturale ff. de R. I.

Con tutto ciò, altri sono di diverso parere: sì perchè il Sommo Pontefice, ed Ottone III. fecero la Constituzione in bene della Chiesa, che non può esser defraudata di questo fine, e per conseguenza la

men-

mente de' Constituenti, non si estende a legar le mani del Collegio Elettorale, acciocchè quello, che è stato introdotto per favore, non si converta in odio.

L. non dubium C. de ll.

Sì perchè la Bolla d'Oro, promulgata dopo la Constituzione d'Ottone, concede al Collegio Elettorale la potestà d'eleggere una persona idonea in genere, la quale idoneità può trovarsi fuori della Germania; e si è veduto in molti casi gli Elettori inclinare a Principi forestieri, il che non sarebbe accaduto, se almeno presuntivamente non avessero creduto di poterlo fare.

T. 2. §. 2.

Vi sono gli esempj, che si possono vedere nell'Istorie, di Alfonso Re di Castiglia, di Riccardo, di Odoardo Re d'Inghilterra, che dopo essere stati eletti non accettarono l'Imperio, e d'altri appresso *Giorgio Kieffer*.

Do-

Dover esser Cattolica la persona da eleggersi in Re de' Romani, e non poter esser Protestante.

CAP. XXII.

QUesta verità si deduce evidentemente dalla questione, che si fa, se possa essere eletto Re de' Romani uno della Confessione Augustana. Pretendono i Protestanti, che sì: perchè per la Pacificazione di Munster fra i seguaci delle due Religioni, sono queste parole, inserte nell'Instrumento della Pace del 1648., all'*Art.* 5. §. *Transactio*, che dicono così: *in tutte l'altre cose fra i Principi Elettori, e ciascheduno degli Stati dell'una, e l'altra religione, sia un' uguaglianza esatta, e vicendevole; in forma tale, che ciò che è giusto per l'una, sia giusto ancora per l'altra*: da che si cava, che i Protestanti Elettori non restano soggetti ad alcuna pena civile, ò confiscazione, in forma tale, che all'esempio degli Scomunicati tollerati, diano il voto Elettorale validamente, non venendo espresso in alcu-

Laym. Theol. mor. t. 1. c. 13.

cuna Legge, che l'Elezione fatta da questi tali *ipso jure* sia nulla. Un altro motivo adducono, ed è, che siccome il Personaggio Cattolico Romano, da eleggersi in Re, giura di non perturbare il Dogma di Lutero, ò sia della Confessione Augustana, e la dottrina di Calvino, ò Religione Riformata, nè li seguaci delle oppinioni de' medesimi; così ogni professore della Religione Augustana può giurare, che difenderà i Dogmi del Pontefice Romano, secondo il tenore del Trattato di Pacificazione, in tutto l'Imperio Romano, e così possa correre la parità.

Idem de Elect. Reg. q. 26.

Ciò non ostante, si conclude, non poter essere un Protestante eletto in Re de' Romani; perchè il Trattato di Munster fu fatto a fine di mettere in quiete, e pace l'Imperio: e seguirebbe tutto al contrario, quando alla Chiesa Cattolica Romana si desse un Capo Protestante. Imperocchè i Principi Cattolici, e i Sudditi Romano-Germani, e la Chiesa stessa defraudata del suo fine d'avere un Difensore, ed un Avvocato, toglierebbe alla Germania il Privile-

gio

gio d'eleggere il Re de' Romani, conceduto da Gregorio V., e piglierebbe la risoluzione, che altra volta prese contro Leone Isaurico, trasportando in altri l Imperio, siccome allora lo trasportò in Carlo Magno: e ne' governi di buon sistema è primo principio guardarsi dalle novità, troppo pericolose a gli Stati. Nè milita la ragione del giuramento, che fa il Re de' Romani Cattolico, il quale in quello dichiara di non molestare, nè alterare la Religione Protestante, ed i Trattati della Pace di Munster, che è un portarsi negativamente con quiete; là dove il Re de' Romani è obbligato positivamente a difendere, e patrocinare la Cattolica Religione, ed il Pontefice suo Capo: e, come attesta *David Coppino*, i Re de' Romani, ed Imperatori, hanno avuto per gloria d'inferire tra gli altri titoli quello d'Avvocato, e Protettore dei Pontefice, e della Sede Romana, tanto dagli Eretici abbominata.

Aristot. 1. Ethi. c. 4.

Disp. de protect. & advoc. iur. Assers. 8. v. 6.

Quando Carlo Magno, ricevè dal Papa l'onore di questo titolo, prestò il giuramento seguente.

 Io

Io Carlo Re di Francia, ec., e Re de' Romani, con l'ajuto di Dio futuro Imperatore: prometto, assicuro, e accerto, e giuro a Dio, ed al Beato Apostolo Pietro, che io per l'avvenire sarò Protettore, e Difensore del Pontefice, e della Sacra Romana Chiesa, in tutte le sue necessità, ed utilità, custodendo, e conservando le ragioni della medesima.

A questo s'aggiunge la Lettera scritta da Federigo Imperatore, l'anno 1159. riferita dal *Magero*, *De advoc. c.* 5. *n.*153. *Essendo nostro debito di patrocinare, e difendere tutte le Chiese, constituite ne' nostri Stati, tanto più siamo, e ci stimiamo obbligati alla difesa della Chiesa Romana, che noi crediamo dalla Divina Provvidenza a noi principalmente commessa.* Si può vedere questa Lettera appresso il *Baronio*, *tom.*10. *anno* 996. Il sentimento d'Alberto I., scrivendo a Bonifazio VIII.: quello di Sigismondo nella Lettera scritta al Re di Francia nel 1414., riferita dal *Magero* medesimo, nel Luogo accennato, al *n.* 154. Legganſi poi l'Opere di Lutero, e di Calvino, e di tutti gli altri Protestanti in quei luo-

luoghi, ne' quali trattano, e della Chiesa, e del Papa, e mi si dica, se sia possibile unire il titolo d'Avvocato, e Difensore dell'una, e dell'altro, in chi chiama la prima, Sinagoga di Satano; ed il secondo, Anticristo.

È necessaria al Re de' Romani la Corona Germanica: questa, come in appresso vedrassi, ordinariamente deve prendersi in Aquisgrana dall' Arcivescovo di Colonia. A questa Coronazione deve premettersi in mano dell'Elettore medesimo un giuramento solenne delle cose seguenti: Primo, di conservare alla S. Chiesa, ed al Sommo Pontefice soggezione, e fedeltà. Secondo, di non conculcarne la libertà; ed in tanto che il nuovo Eletto giura, l'Arcivescovo recita sopra di Lui le Litanie de' Santi, l'invocazione de' quali è positivamente dannata dalla Religione Protestante; e come dunque potrebbe il Protestante soffrirla con sicura coscienza?

Si aggiunge a tutto questo, che terminata la Coronazione Germanica, il nuovo Eletto debbe fare la seguente dichiarazione. *Profiteor*, &

Lymn. de J. P. in c. 6 de coronat. Imperat. t. 1.

& promitto coram Deo, & Angelis ejus, me Leges servare, justitiam facere, jura Regni confirmare, debitumque honorem Romano, aliisque Pontificibus, atque vassallis exhibere, donata Ecclesiæ conservare.

Ed è da osservarsi ancora, che al nuovo Eletto, subito dopo la Coronazione, si dà il titolo di Canonico della Chiesa di Santa Maria d'Aquisgrana, al qual titolo è annesso il giuramento seguente. *Nos N.N., Divina favente gratia, Romanorum Rex, hujus nostræ Ecclesiæ B. M. Aquisgranensis Canonicus, ad hæc S. Dei Evangelia juramus, eidem Ecclesiæ fidelitatem, & quòd ipsa jura, & bona ejusdem ab injuriis, & violentiis defensabimus, & faciemus defensari; ejusque privilegia omnia, & singula, & consuetudines ratificamus, approbamus, & de novo confirmamus.*

Essendo adunque tutti questi atti impraticabili da' Protestanti, ne segue l'evidenza di quanto s'è conchiuso nel presente Capitolo.

 Della

Della forma, e modo del dare il voto.

CAP. XXIII.

TRE forme ordinarie si trovano d'Elezioni in Sede vacante. La prima si chiama Elezione per quasi inspirazione dello Spirito Santo, quale fu quella di S. Ambrogio all' Arcivescovato di Milano; e gli Annali de' Gentili riferiscono questa forma d'elezione, per instinto de i loro falsi Dei, nella persona di Probo, perchè, mentre i capi dell'Esercito dicevano a' Soldati, *quòd eligerent virum prudentem, sanctum, justum, probum*, i Soldati, credendo che volessero dire, che bisognava elegger Probo, il quale era uno de' Comandanti, l'acclamarono Imperatore, e fu creduto per instinto de' Numi.

La seconda forma è per compromesso, quando col consenso di tutti gli Elettori, si dà la commissione a nome di tutto il Collegio Elettorale d'eleggere il supremo Capo del Popolo Cristiano; nel qual caso il Delegato non può trasgredire i termini della

Laym. de elect. prælat. q. 83.

 sua

ſua delegazione. Così ſi legge, che nell'Elezione d'Adolfo di Naſſau, fu fatto il compromeſſo nell' Elettor Magontino; ed in quella di Rodolfo, in Lodovico Severo, Conte Palatino.

Herm. in faſc. juriſp. c. 7. n. 9.

La terza, e ordinaria nell'Elezione del Re de' Romani, è quella, che ſi fa per ſcrutinio, nella quale Elezione regolarmente ſi cercano ad uno per uno i Voti degli Elettori dagli Scrutatori, e ſi regiſtrano in iſcritto. Non ſi oſſerva la forma preſcritta da' Canoni; imperocchè per la ſingolar confidenza, la quale ha il Collegio Elettorale nell' Arciveſcovo Magontino, per legge pubblica, non ſolo ſe gli concede, che proponga tutto ciò, che ſtima doverſi trattare avanti dell'Elezione; ma anche ſe gli commette lo Scrutinio, perchè non privatamente, non in iſcritto, non ſingolarmente, ma a viva voce ciaſchedunо regolarmente deve eſprimere la ſua intenzione.

Extrav. de Elect.

Herm. in Faſc. juriſp. c. 7. n. 5. Carol. ab Hagen in Inſtit. juriſpr. l. 2. c. 1. §. 2 A. B. t. 1. §. Poſtquā n. 2. §. Cæterum t. 4. §. Debet. t. 19.

In quanto all'ordine di votare, l'antico era, che il Magontino foſſe il primo; ma oggi ſi uſa al contrario; perchè l'Elettore di Treveri è il

il primo, che dà il suo voto al Magontino; il secondo quel di Colonia; il terzo il Re di Boemia; il quarto il Duca di Baviera; il quinto Sassonia; il sesto Brandemburgo; il settimo il Palatino; e finalmente il Magontino dichiara il suo sentimento al Duca di Sassonia. In qual luogo Hannover debba dare il suo, quando venga ammesso con gli altri Elettori, si saprà dal successo della presente Elezione.

A. B. c. 1. §. Postquã autem.

Queste Nomine, così date in presenza di due pubblici Notari, li quali il Magontino elegge con titolo di Segretarj, si tengono segrete. Se qualcheduno degli Elettori non potesse esser presente per qualche indisposizione, che gl'impedisse l'accesso, e non volesse constituir Procuratore, appartiene al Magontino di portarsi alla di Lui Casa a ricevere il Voto, ò la Nomina.

Dispuone la Bolla d'Oro, che i Voti de gli Elettori debbano esser liberi; onde dichiara che siano nulli, se saranno comprati; e che si tengano per tali, ogni volta, che il denaro sia stato promesso, quantunque non sia stato numerato. Si allega

C. 2. §. Ego

contro questa condizione della Bolla, che Carlo IV. promise a ciascuno degli Elettori 1000. m. fiorini per far eleggere il figliuolo Vinceslao, e pure l'Elezione fu sussistente. A ciò si risponde, che non si riguarda quello che fu fatto, ma ciò che debba farsi, e doversi aver considerazione alla Bolla d'Oro, come a Legge fondamentale; e che l'esito mostrò, quanto fosse pregiudiciale all'Imperio tale Elezione.

Anche di Carlo V. Re di Spagna si trova scritto, che avendo scoperto il negoziato di Francesco I. Re di Francia, promise al Conte Palatino di farlo Vicerè di Napoli, e gli ordinò, che non guardasse a denaro, purchè seguisse l'Elezione: ma ciò non consta; e lo *Sleidano*, il quale ciò scrive, dice, di non poterlo sicuramente affermare: e quanto si racconta dell'Elettore di Colonia, il quale si dichiarò di non voler intervenire all'Assemblea, intimata per l'Elezione del Re de' Romani l'anno 1530., se non gli si pagavano le somme promesse nell' Elezione di Carlo V., si debbe intendere delle 1500. libbre d'Argento,

to, che debbono darſi a ciaſcuno degli Elettori per donativo, ſia chi ſi vuole l'Eletto, il che dalla Bolla d'Oro non ſi trova corretto.

Queſti Voti non ponno eſſer condizionati, perchè numerandoſi l'Elezioni fra gli atti legittimi, non ſono capaci di condizione: e dovendo eſſer l'Eletto perpetuo, non può ſoggiacere all'incertezza, ſe in qualche tempo mancaſſe la condizione; ed in oltre i detti Voti debbono darſi nel tempo definito. *l. 77. ff. de R. I.*

Queſto tempo, oltre il meſe, in cui dal dì della notizia ricevuta, è tenuto il Magontino di convocare gli Elettori, è per i medeſimi di tre altri meſi, dentro lo ſpazio de' quali ſono obbligati a congregarſi nel Luogo dell'Elezione. A queſto termine s'aggiungono altri trenta giorni, quali ſpirati, e non ſeguita l'Elezione, il vitto de' Congregati dev' eſſer di pane, e d'acqua ſolamente. *A. B. t. 2. §. Quoties* Credo però, che queſta pena il Collegio Elettorale ſe la diſpenſi. La pluralità de' Voti ſi deve prender dal maggior numero, onde ſe ne ricercano almanco cinque. *C. cum in Geneſi c. Ecleſ. 47. de Elect.*

Se gli Elettori ſaranno nove, ceſ-

ſe-

ſerà la queſtione del *quid agendum* in caſo di Voti uguali; perchè avanti alla promulgazione della Bolla d'Oro, ciaſcheduno poteva eſſer Re, finchè il Papa non confermava uno de' due Eletti: ma dopo la Bolla d'Oro è ſtato provviſto, che ſi torni a far l'Elezione fin a tanto, che ſucceda la pluralità de' Voti.

Del participar l'Elezione al nuovo Re de' Romani, e della ſua condotta alla Chieſa.

C A P. XXIV.

FAtto il confronto de' Voti, ſe la maggior parte ſi trova eſſer concorſa in perſona idonea, ſi fa la pubblicazione, l'effetto della quale ſi è, che non ſi poſſano più ritrattare i Voti già dati, perchè paleſato lo Scrutinio, la coſa non è più intiera. Nè ſi deve manifeſtare chi abbia dato queſto, ò quell'altro Voto; ma fatto il confronto neceſſario, acciocchè l'Elezione ſia Canonica, e richieſti gli Elettori, ſe piaccia loro, che ſi pubblichi, ſi viene all' atto della pubblicazione, in queſta forma. *Ego*

C. 58. de Elect.

C. 50 de Elect. l. 75 ff. de R. I.

Ego vice nostra, & Coelectorum nostrorum, jus in ipsa Electione habentium, ea potestate, mihi per eos tradita, & specialitèr concessa, NN. invocata Spiritus Sancti gratia, in Romanorum Regem eligo, in Imperatorem futurum promovendum.

Che se l'eletto Re de' Romani fosse assente dal luogo dell'Elezione, si dovrebbe rendere avvisato, con ricercarlo, se voglia accettare, ò rinunziare: perchè il beneficio non si conferisce a chi non ha voglia di riceverlo; quando però non portasse il bene dell'Imperio ad obbligarlo, e a non ammettere la renunzia, come abbiamo detto di sopra che accadde, allorachè Enrico II. volle rinunziare per esser Canonico d'Argentina. Se l'Eletto è presente all'Elezione, e l'accetta, prestato il solito giuramento agli Elettori, che già sopra si è registrato, si conduce alla Chiesa; e posto sull'Altare dagli Elettori, e dal Vescovo, gli si presenta il Decreto della sua Elezione, segnato co' Sigilli particolari di ciascheduno degli Elettori, acciocchè possa produrre al Papa l'attestato della sua Elezione legittima, per ot-

l. penult. C. de pact.

l. invito ff. de R. I.

ottener la Corona Imperiale; dopo di che si canta il *Te Deum laudamus*; finito il quale, dal Vescovo s'intuona *Adjutorium nostrum*, &c. Il Coro risponde, *Qui fecit*, &c.: e si canta il Salmo, *Domine in virtute tua lætabitur Rex*, &c.: *Kyrie eleison*, &c. *Pater noster*, &c. *Et ne nos*, &c. ℣. *Domine salvum fac Regem*. ℟. *Et exaudi nos*. ℣. *Salvum fac populum tuum Domine*. ℟. *Et exaudi nos*. *Dominus vobiscum*, &c.

OREMUS.

D*Eus, qui conteris bella, & oppugnatores in te sperantium; potentia tuæ defensionis impugnas; auxiliare quæsumus famulo tuo, Regi nostro, pro quo misericordiam tuam imploramus, ut te parcente, remissionem peccatorum percipiat, & cuncta adversantia, te adjuvante, superare valeat. Per Christum*, &c.

Dopo di ciò se ne fa la publicazione al Popolo; si suonano tutte le campane; si spara l'artiglieria. L'Arcivescovo Magontino gli puone la Corona, e da tutti s'accompagna a Casa. Baviera porta avanti di lui il Pomo Imperiale; Sassonia la Spada nuda

nuda; Brandemburgo lo Scettro; ed in tanto che s'incamina la Processione, l'Elettor di Treveri gli dà l'Unzione Sagra sopra la fronte; il che terminato, si veste degli Ammanti Reali, e l'istesso giorno, ò il seguente, si fà un regio banchetto, con otto tavole, mangiando ciascheduno Elettore alla sua, e stando il Re de' Romani in capo della Sala da per se in una tavola più eminente, a cui servono gli Elettori in quella forma, che abbiamo detto parlando dell'Vfficio dei medesimi.

Dell'obbligo di dare al Sommo Pontefice la notizia del nuovo Eletto.

C A P. XXV.

STA a carico del Collegio Elettorale, di dar subito parte al Nunzio Apostolico dell'Elezione, indi mandarne notizia per Corriere al Papa con Lettera del tenore seguente, scrivendo in cima il nome degli Elettori, e la Data da Francofort.

Nos Electores prædicti, in loco prædicto præsentes, jus totale ea vice in Ele-

Electione Regis Romanorum habentes, consensimus concorditèr in Eumdem N. N., & ipsum nominavimus, quilibet nostrum pro se, nullo penitùs discrepante, in Romanorum Regem eligendum, in Imperatorem postmodum promovendum, & in Advocatum S. R., & universalis Ecclesiæ, Viduarum, ac Orphanorum defensorem. Ea propter Sanctitati Vestræ tam humilitèr, quàm devotè, voto unanimi, supplicamus, ut ipsum Electum nostrum in Regem Romanorum paternis ulnis complectentes, munus Unctionis, & Consecrationis eidem conferendæ à Sanctis Manibus vestris, & S. I. Diadema, dignemini loco, & tempore favorabilitèr impertiri.

Con la qual Lettera Elettorale, manda il nuovo Eletto il suo Ambasciatore, con ordine di partecipare al Papa l'Elezione, e prestargli in suo nome il seguente giuramento.

Tibi, Domine Papa N. N. Ego Rex Romanorum electus, promitto, ac jurare facio, sicut nos Nuntio in animam ejus juramus, per Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum, & per hoc lignum vivificæ Crucis, & per has

has reliquias Sanctorum, quòd si permittente Domino Romam venero, Sanctam Romanam Ecclesiam, & te Pontificem illius, exaltabo secundum posse meum, & nunquam vitam, aut membra, neque ipsum honorem, quem habes, mea voluntate, aut meo consensu, aut mea exhortatione perdes; & in Roma nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te pertinent, aut ad Romanos, sine tuo consilio.

Della necessità di prendere la Corona Germanica dall' Arcivescovo Palliato, Primate Colonense.

CAP. XXVI.

DA che s'incominciarono a praticare le Sagre Unzioni nel Popolo Cristiano, venne anche introdotto l'uso, che la cerimonia della Coronazione de i Re fosse attribuita al Primate del Regno. Così la Coronazione del Re d'Italia, che si fa in Lombardia, appartiene all' Arcivescovo di Milano; quella del Re di Spagna al Toletano; del Re di

Goringh. in Assert. Iur. coron. pro Elect. Mogunt. p. 7.

di Napoli al Napolitano; del Re d'Ungheria all'Arcivescovo di Strigonia; del Re di Polonia all'Arcivescovo di Gnesna; di Boemia a quello di Praga; e del Re di Francia all'Arcivescovo di Rems. Nella Bolla d'Oro Carlo IV. attribuì questa prerogativa all Arcivescovo di Colonia, perchè essendo Aquisgrana nella sua Diocesi, ed avendo prescelta quella Città per luogo della Coronazione, volle conservare l'uso degli altri Principi, di lasciare al Primate questo decoro, non potendo gli altri Primati usare i Pontificali in quella Diocesi. Si nota, che non essendo stato coronato in Aquisgrana Filippo Sveco, nè dall Elettore di Colonia, ma dal Magontino, il Papa invalidò l'Elezione, con queste parole: *Dux Philippus, nec ubi debuit, nec a quo debuit, Coronam accepit, & Unctionem.* Il Re Ottone, coronato, che fu debitamente in Aquisgrana dal Colonsense, ebbe dal Collegio Elettorale queste Lettere per il Sommo Pontefice Innocenzo III., l'anno 1202.

C. venerabilem de elect.

Ad Romani Regni fastigium justè, & ra-

& rationabilitèr elegimus, & ſicut debuimus ipſius electioni conſenſimus; ipſumque in Auguſtorum Sede a Carolo Magno apud Aquiſgranum huic dignitati deputata, locavimus; Corona, & Diademate per manum Adolphi Colonienſis Archiepiſcopi, qua debebatur ſolemnitate, fœlicitèr coronavimus.

E Clemente V. Pontefice, riſpondendo ad Adolfo medeſimo, il quale gli avea dato parte della Coronazione d'Ottone IV., ſcriſſe così.

Te nobis, & nos tibi credimus obligatos: Cum Apoſtolica Sedes illum debeat coronare (ultima ſcilicet coronatione) qui ritè à te Colonienſi fuerit coronatus.

E Federigo Barbaroſſa, ſcriſſe ad Adriano Pontefice, ſiccome atteſta il *Rodovico*, ſuo contemporaneo. C. 10. *della Vita dell' iſteſſo.*

Electionis primam vocem Archiepiſcopo Maguntino: Sacram Unctionem, Colonienſi adſcribimus.

E' neceſſario però, che l'Arciveſcovo di Colonia, al quale s'appartiene l'uffizio della Coronazione, abbia avuto il Pallio: poichè dovendo Egli celebrar ſolennemente la Meſſa, non potrebbe ciò fare

 pri-

Bertach. in tract. de Episc. l. 11. c. 11.

Rum. ad A. B. as. 6. n. 7.

prima d'averlo ricevuto. E deve da persona consagrata farsi l' Unzione del Re, non potendo alcuno regolarmente trasferire in altri ciò, che non ha in se medesimo: onde trattandosi nel 1630. della Coronazione dell'Imperatrice Eleonora, ed essendo i due Arcivescovi, Anselmo Magontino, e Ferdinando Coloniese eletti, e non consagrati, la Coronazione fu fatta dall'Arcivescovo di Treveri, come riferisce *Eligio di Magonza*.

La qualità de i tempi però, e gl' incomodi delle guerre, hanno portato molte volte la necessità di far la Coronazione in altro Luogo, e la Bolla d'Oro lascia a gli Elettori la facoltà di determinarlo in caso di simili fastidiosissime contingenze: il che accadendo, e facendosi la Coronazione fuori della Diocesi di Colonia, non si fa dall'Arcivescovo Coloniense la Consagrazione.

Ce-

Cerimonie della Consagrazione.

C A P. XXVII.

DEve il Re de' Romani nuovamente eletto, determinare il giorno della sua Coronazione, e notificarlo a gli Elettori, ed a gli altri Principi dell'Imperio; e la mattina destinata, con pompa solenne, ed accompagnamento degli Elettori, e Principi, ricevuto dal Clero, dopo fatta l'Orazione al SS. Sacramento, s' incomincia la Messa, stando ciascheduno degli Elettori al suo luogo. Dove è d' avvertirsi, che il Re di Boemia, sebben coronato, quando non è egli l'Eletto Imperatore, ha il luogo dopo l'Arcivescovo di Magonza, il quale sede alla destra del nuovo Eletto, precedendo gli Ecclesiastici alle Dignità Secolari.

Terminata l'Epistola della Messa, si cantano le Litanie de' Santi, e verso il fine di quelle, l'Arcivescovo dice da per se ad alta voce: *Ut Regem ad Regni, & Imperii fastigium perducere digneris*: risponde

il Popolo : *Te rogamus audi nos*.

Finite le Litanie, l'Arcivescovo fa all'Eletto le seguenti Interrogazioni.

Vis Sanctam Fidem Catholicam traditam, pro viribus tenere? ℟. *Volo*.

Vis Sanctis Ecclesiis, Ecclesiarum Ministris, fidelis esse tutor, & defensor? ℟. *Volo*.

Vis Sanctissimo Patri Domino Rom. Pont. subjectionem, & debitam fidem reverentèr exhibere: Ecclesiasticam libertatem non violare: te, omnibus benignum, mansuetum, atque affabilem pro Regia dignitate præbere: & ita te gerere, ut non ad tuam, sed totius Populi utilitatem, regnare, præmiumque benefactorum tuorum, non in terris, sed in Cœlo expectare videamus? ℟. *Volo*.

Dopo di che va all'Altare, e su quello giura nella forma seguente.

Ego N N., Deo annuente, volo in quantum Divino fultus adjutorio, & precibus Fidelium Christianorum: Sic Deus me adjuvet, & omnes Sancti.

Fatto ciò, si volta l'Arcivescovo a gli Elettori presenti, Stati, e Popolo, e dimanda loro.

Vultis tali Principi, ac Rectori, vos

vos subjicere, ipsiusque Regnum firmare, fide stabilire, atque jussionibus ejus obtemperare, juxta Apostolum: Omnis anima potestatibus sublimioribus suddita sit, sive Regi, tanquam præcellenti. ℟. *omnes. Fiat, fiat, fiat.*

Dopo s'inginocchia l'Eletto all'Altare, e l'Arcivescovo l'unge nella spalla destra, dicendo: *Factus est Principatus super humerum ejus*, e nel Braccio pur destro, dicendo: *Cor sapientis in dextera ejus*: ed asciugata l'unzione con lana monda, lo veste con l'insegne Reali portate da Norimberga, fra le quali v'è la Tonicella da Suddiacono in segno d'esser difensor della Chiesa: gli dà in mano la Spada di Carlo Magno, e poi glie la cinge al fianco.

Fatto questo, gli porge lo Scettro Imperiale, dicendo:

Accipe virgam virtutis, atque æquitatis, qua intelligas mulcere pios, & terrere reprobos; errantibus viam pandere, lapsisque manus porrigere: disperdas superbos, & eleves humiles. Aperiat tibi ostium Dominus noster, qui de se ipso dicit: Ego sum ostium, per me si quis introierit, sal-

 va-

vabitur: & ipse est clavis David, & Sceptrum domus Israel, qui aperit, & nemo claudit; claudit, & nemo aperit; sitque tuus ductor, qui educit vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, & umbra mortis; & in omnibus sequi merearis eum, de quo psalmista David cecinit: Sedes tua Domine in sæculum sæculi, virga æquitatis, virga Regni tui, & imitando ipsum, diligas justitiam, & odio habeas iniquitatem, quapropter ungit te Deus tuus, ad exemplum illius, quem ante sæcula unxerat oleo exultationis, præ Principibus suis. Per Dominum nostrum, &c.

Poi gli pone la Corona, dicendo:

Coronavit te Corona justitiæ, ut subditis tuis justitiam ministres, tuisque sis venerandus, hostibus verò terribilis; ac post hanc vitam, sempiterno cum Angelis præmio coroneris.

Indi fa il giuramento, che ho posto nel Capitolo XXII. in occasione di portare i motivi, per i quali non si può eleggere un Protestante, e giura l'osservanza de' Capitoli prescritti. Dopo si seguita l'Evangelio fino alla fine della Messa, alla quale ogni Elettore assiste, servendo al nuovo Elet-

Eletto negli uffici proprj del suo titolo: l'Arcivescovo lo pone nella Sedia Regia, dicendo:

Serva, & retine locum Regium, quem non jure hæreditario, nec Paterno successorio, sed Principum E E. in Regno Alemanico suffragiis tibi noscas delatum. Maximè per auctoritatem Dei omnipotentis, & traditionem præsentium, & omnium Episcoporum, cæterorumque Servorum Dei: & quanto Clerum Sacris Altaribus propinquiorem, tanto ei potiorem in locis congruis honorem impendere memineris; quatenus mediator Dei, & hominum, te mediatorem Cleri, & Plebis in hoc Regni Solio confirmet; & in Regno æterno secum regnare faciat. Per Christum Dominum nostrum, &c.

Ciò finito, s'intuona il *Te Deum laudamus*, che si proseguisce da I Musici; dopo del quale, i Canonici della Chiesa, notificano al nuovo Eletto, che, secondo l'antica consuetudine, Egli resta aggregato fra' Canonici della Chiesa d'Aquisgrana, e lo pregano di confermare i loro antichi Privilegj, e prerogative, il che Egli fa col giuramento di sopra registrato.

 Re-

Resta alla Chiesa d'Aquisgrana lo Strato dell' Inginocchiatoio, col Guanciale, su cui s'inginocchia nella funzione, e similmente quello del Trono; la Clamide Reale; l'Abito nel quale resta consagrato; due Tapeti di drappo d'oro, cioè quello, che si pone avanti all' Altare della B. Vergine, e l'ultimo, col quale si adorna il soglio Reale. Dopo la Coronazione si pagano alla Chiesa 56. Fiorini d'oro, e tre Carrette di Vino.

Procede poi alla creazione di alcuni Cavalieri; indi se ne ritorna al suo Palazzo con la medesima pompa, con la quale uscì, e dall' Elettore Conte Palatino Arcitesoriere si vanno spargendo monete al Popolo, impresse con la memoria dell'Elezione; gridando il medesimo Popolo per le strade: *N N. Augusto, à Deo coronato, magno, & pussimo Imperatori Romanorum, vita, & victoria.*

Sigon. de R. I.

Della

Della necessità, ed utilità di prender la Corona d'Italia.

CAP. XXVIII.

LA Regina Teodelinda ordinò, che la Corona d'Italia si conservasse nella Chiesa di S. Giovanni di Monza, la potestà di conferir la quale, è nell'Arcivescovo di Milano, che suol far la funzione nella Chiesa di S. Ambrogio: E tanta è l'utilità di questa Coronazione, che mai non si è conferita anticamente la Corona Cesarea a chi non era stato decorato di quella d'Italia per mano dell'Arcivescovo suddetto: e fra Giovanni XII., e Ottone I. fu convenuto, che niuno fosse promosso all'Imperio, se non dopo essere stato insignito di tal Corona. Che però Carlo V. prima d'esser coronato Cesare, volle riceverla nella Città di Bologna; essendo in uso, che il Re de' Germani, prima d'entrare in Italia, prenda su i confini della medesima il giuramento seguente in mano degli Ambasciatori, deputati ad incontrarlo. *Carol. ab Hagen. Inst. Jurisp. l. 2. c. 1.*

Che

Che riverentemente, e con tutte le forze, difenderà la Fede Cattolica con pura fede: che esterminerà ogni Eresia, ogni Scisma, e tutti i fautori, e ricevitori della medesima: che giammai co' Turchi, co' Pagani, con gli Scismatici, ò con qualunque altro, che sia separato dalla Comunione Cattolica, ò in qualsivoglia modo smembrato dalla medesima, non farà mai lega, ò parentela, ò confederazione; ma sosterrà la persona; l'onore, e lo Stato del Sommo Pontefice contro tutti gli Uomini di qualunque stato.

Coronato in Milano, con le cerimonie, simili à quelle praticate nella coronazione del Re de' Romani, con questo di più, che vestito in abito di Suddiacono, serve all'Arcivescovo di Milano nella Messa solenne, e riceve l'Unzione Sacra dopo l'Evangelio; dando l'altro giuramento di conservare in perpetuo, e difendere i diritti dell' Italia; passa a Roma à spese degl'Italiani, e vicino à Piacenza, riceve l'omaggio giurato degl'Inviati del Popolo Romano.

Delle

Delle cerimonie della Coronazione in Roma, e degli effetti della medesima.

C A P. XXIX.

LA Coronazione de' Cesari, che non era in uso nell'antichità, è anch'essa introdotta dopo la pratica delle Sacre Unzioni della Chiesa Cattolica, la quale stabilì, che per mano de i Vescovi si facessero le Coronazioni de' Regi; come si riferisce degl'Imperatori d'Oriente, coronati da' Patriarchi di Constantinopoli, che ne tramandarono l'uso in quelli d'Occidente, ne' quali fu trasportato l'Imperio, essendosi ritenuto il Papa lo Jus di coronar l'Imperatore, siccome praticò con Carlo Magno, primo investito di questa dignità.

Besold. de success. Reg. l.3. D.11.

Giunto l'Imperatore in vicinanza di Roma, attenda l'Esercito ne' Campi Nestoriani; e nel luogo medesimo, dove ritrova i Legati del Papa, i quali escono ad incontrarlo, presta un giuramento su gli Evangeli, che da altri fu concepito in simil

C. vener. de elect. & elect. pot.

ſimil tenore. *Ego NN., Rex Romanorum, in Imperatorem promovendus, promitto, ſpondeo, ac polliceor, atque juro coram Deo, & Beato Petro, me de cætero Protectorem, ac Defenſorem fore Summi Pontificis, & hujus Sanctæ Romanæ Eccleſiæ in omnibus neceſſitatibus, & utilitatibus ejus; cuſtodiendo, & conſervando poſſeſſiones, & honores, & jura ejus, quantum Divino fultus adjutorio fuero, ſecundum ſcire, & poſſe meum, recta, & pura fide: ſic Deus me adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.*

Ciò fatto, incaminandoſi ſotto il Baldacchino, portato dal Prefetto di Roma, dal Senatore, e da altri Principi, entra in Roma a Cavallo fino al Palazzo determinato; e quindi con ſolenne pompa nel giorno preffiſſo ſi porta a S. Pietro, dichiarato Cavaliere, e Canonico della medeſima Baſilica, alla porta della quale il Sommo Pontefice lo riceve; ed arrivati all'Altare di S. Maurizio, dopo aver venerato il Santiſſimo Sacramento, il Papa l'unge nella ſpalla, e nel braccio deſtro con l'Olio Sacro, in forma di Croce,

egli

e gli pone la Corona Imperiale, dicendo: *Accipe signum gloriæ, Diadema Regni, Coronam Imperii*; la qual funzione ad arbitrio del Papa si può fare anche in altra Città, siccome Clemente VII. la praticò in Bologna.

Terminata la Coronazione, l'Imperatore nella Messa solenne in abito di Suddiacono offerisce il Calice, e l'Ampolla, e *inter Missarum solemnia*, deponendo il Manto Imperiale, riceve la Sacra Comunione, ed in fine della Messa, la Benedizione Pontificia: dopo la quale cavalcando alla sinistra del Papa fino a Santa Maria in Transpontina, e quivi datisi l'uno, e l'altro vicendevolmente il bacio di pace, si separano, procedendo avanti l'Imperatore, spargendo monete al Popolo, ed in vicinanza del Castello S. Angelo fermandosi, crea alcuni Cavalieri del Sacro Romano Imperio.

Ma perchè gli Eretici, per l'odio, che hanno verso la Chiesa Romana, sogliono dire, a nulla servire il ricevere in Roma la Corona Imperiale, bastando esser eletto Re de' Ro-

Romani, e coronato con la Corona Germanica, per godere di tutte le prerogative, e giurisdizioni dell' Imperio Romano; piacemi di finire, con dimostrare il contrario.

Dicono primieramente, che Ottaviano Augusto, e Tito, furono Imperatori in Occidente subito dopo l'Elezione, e così in Oriente Costantino, e Giuliano: citano Niccolò Bettino *de Pa.Fam. illustr. p.*225. Leopoldo di Bamberga *de Jur. Regn.*, *& Imp. Rom.* l'Azorio al *tom.* 2. *Instit. Moral. l.* 10. *c.*6. §. 2. il quale dice, esser ricevuto per consuetudine, che l'Eletto Re de' Romani, abbia subito il diritto d'amministrare, così il Regno della Germania, come quello d'Italia, col fondamento della Bolla d'Oro *t.*2.: da che ne succesſe, che Enrico I., cognominato il Cacciatore, Rodolfo I. Maſſimiliano I., e gli altri fino a' nostri tempi, non si curarono della Corona Romana, che non ha, *neque vitulum, neque titulum*.

Con tutto ciò, quante siano l'utilità, ed i comodi, che porta seco la Coronazione Pontificia, facilmente si dimostra. La prima si è, che alla

Co-

Coronazione Romana è specialmente annesso il titolo d'Imperatore. Il *Gevoldo* riferisce un pezzo di Lettera, scritta da Papa Adriano all' Arcivescovo Magontino. *de S. R. I. septemvir.*

Romanum Imperium, a Græcis translatum est ad Alemannos: Ut Rex Teuthonicorum, non ante quam ab Apostolico coronaretur, Imperator vocaretur. Ante consecrationem Rex; post Imperator. Unde igitur habet Imperium nisi a nobis? Ex Electione Principum suorum habet nomen Regis; ex Consecratione autem nostra, habet Nomen Imperatoris Augusti: che però il *Gevoldo*, nel Diploma degli Elettori, che egli riferisce, dice così. *Ubi supr. cap.6.*

Ego, vice nostra, & Coelectorum nostrorum, jus in ipsa Electione habentium, ea potestate, mihi per eos tradita, & specialitèr concessa, N N., invocata Spiritus Sancti gratia, in Romanorum Regem eligo, in Imperatorem futurum promovendum. E nella Lettera, che gli Elettori medesimi scrivono al Papa, dandoli parte dell' Eletto Re de' Romani, pongono quest' istessa clausula: *In Imperatorem postmodum promovendum*, e finiscono: *Ea propter S. V. tam humi-*

li-

litèr, quàm devotè, voto unanimi supplicamus, ut ipsum Electum nostrum in Regem Romanorum, paternis ulnis complectentes, munus unctionis, & consecrationis, à sanctis manibus vestris conferendæ, & S. R. I. Diadema dignemini loco, & tempore favorabilitèr impertiri.

Se dunque l'Eletto Re de' Romani, ha da promoversi in futuro Imperatore, non è Imperatore: e per renderlo tale, supplicasi il Papa dagli Elettori, che a suo luogo, e tempo li dia la Corona Imperiale.

Il Pontefice Giovanni XII. promise a Ottone I. la Corona Imperiale, se difendeva la Chiesa dalle oppressioni de' Berengari; il che fatto, Egli ricevè dal Papa la Corona Cesarea; e dove prima si chiamava Re de' Germani, s'incominciò a chiamare Imperatore, principiando a sottoscrivere, *Anno Imperii nostri primo*; il che non ponno fare li non coronati Re de' Romani; li quali, ancorchè eletti, pongono ne' loro Diplomi, *Anno Regni nostri primo*. Onde per oppinione ricevuta da' Dottori, il Re de' Romani si può chiamare eletto per l'Imperio

Ro-

Romano, ma non assolutamente, e semplicemente Imperatore Re de' Romani.

Dunque la prima utilità, ed effetto della Coronazione Romana, è l'acquisto del nome d'Imperatore. Nè vale allegare quello che dice *Ottone Frisingense*, che sia pubblicata pena di Bando Imperiale a quelli, che dicono, che l'Eletto Re de' Romani non sia Imperatore: perchè questo Nome si piglia *lato modo*; e nella Legge Civile si confondono vicendevolmente le significazioni di Maestà Regia, ed Imperiale, di Principe, e d'Imperatore.

Il secondo effetto della Coronazione Romana, è di molta considerazione, per l'autorità, che conferisce, di poter creare i Regi, cosa che non può fare un semplice Re, non avendo superiorità un eguale sopra l'altro eguale; ed in termini Leopoldo di Bamberga, dice, il Re de' Romani, non aver potestà di crear Regi, per non esser propriamente detto Imperatore, e per non aver tutto ciò, che si ricerca ad esserlo; restando solamente compito il suo grado con la Romana Coronazione.

Bellarm. de trãslat. Rom. Imp. l.2. c.1. Gevold. de septemvir. S. R. I. p.31. & 35. Plati. in Vit. Gregor. V. De translat. Imp. in Vit. Frid. I.

l.1. c. ut nem. princip. l.1. ff. de constit. Princ.

De Jur. Regn. c.13 p.73.

l. omnes ff. de fer. Petr. de And. l.2. de I. R. c.5.

 Il

Il terzo effetto si è, che incoronato in Roma, diviene Cavaliere, e Canonico di S. Pietro, e di S. Giovanni Laterano, per goder conseguentemente del frutto delle preghiere, che si fanno nella medesima Chiesa.

Azzor. Instit. mor. p. 2. l. 10. c. 5. q. 3.

Il quarto effetto è, che coronato quì in Roma, si toglie agli altri Re la competenza. Che però gli Stati dell'Imperio Romano, obbligarono Carlo V. nelle Capitolazioni, a farsi coronare in Roma, e gli promisero 20000. Fanti, e 6000. Cavalli a loro spese per sei mesi; il che non averebbero fatto, se fosse vera l'asserzione degli Eretici, che la Coronazione Romana sia *sine titulo, & sine vitulo;* perchè tante spese sarebbero state gettate; non vi sarebbe lo Statuto annesso all'obbligo Feudale, di dovere a proprie spese seguitare il Re de' Romani, quando va a Roma per la sua Coronazione; e in tutto il tempo, che Egli dimora fuori per questo fine, di contribuirli la metà de' frutti Feudali sotto pena di fellonìa. Per la qual verità serve l'Istoria di Federigo IV., riferita dal *Kieffer*, che dice così.

Kobl. de servit. milit. p. 20

L'an-

„ L'anno 1541. si risolse il prenominato Federigo di passare in Italia, per esser coronato in Roma. Insinuò questo suo pensiere agli Stati, e comandò a quelli del Reno, e della Svevia, di congregarsi nelle vicinanze d'Eislinghen, e Kemptem, Città libera nella Svevia, e passare in Italia per Trento. A gli Austriaci, Boemi, ed Ungheri, comandò, che passassero per Vallach ne' Confini della Carintia. A gli altri, che s'incaminassero per Ferrara, Firenze, e Siena, e l'aspettassero quivi. Eseguito quest' ordine, s' incaminò il medesimo Re de' Romani, e giunto a Vuimpfen, Città libera di Germania tra Hala d'Infspruch, ed Heidelberga, fu incontrato da quattro Senatori Veneziani, che l'accompagnarono per Verona, e Padova a spese della Repubblica. Giunto in Ferrara, aspettò la Retroguardia Germanica, e passando per Bologna, con gran seguito, entrò in Firenze, dove trattenutosi alcuni giorni, si portò a Siena ad aspettare la Sposa Principessa di Por-

„ togallo, ricevuta nella Città di „ Livorno da' suoi, che l'accompagnarono fino a Siena, dove le „ uscirono incontro le Dame, e i „ Magistrati col Re Ladislao di „ Polonia, con Alberto Arciduca, „ fratello di Federigo, aspettandola „ alla Porta della Città Egli medesimo, col Cardinale Legato „ Apostolico.

„ Dopo alcuni giorni andò a Viterbo, dove convenne col Cardinale della formula del giuramento, da darsi al Papa. Quindi „ passò a Roma, in vicinanza della „ quale fermò l'Esercito, ponendolo in ordinanza, e comandando, „ che non si spiegasse altra Bandiera, che quella dell'Aquila.

„ Dispiacque ciò ad Enrico Conte di Furstembergh, il quale portava la Bandiera de' Cavalieri di „ S. Giorgio, ed a quelli d'Argentina, li quali fecero sapere, che „ sotto l'Antecessore avevano spiegato le Bandiere, mentre combattevano per Rodolfo contro i „ Boemi; ma tutto fu inutile, perchè non volle il Re, che le Bandiere si spiegassero.

Nell'

„ Nell'ingresso, tenevano la Vanguardia i Cavalli Svevi; seguitati „ da' Romani: dopo di questi veniva Federigo col Re di Pollonia, „ e l'Arciduca Alberto, il quale „ portava la Bandiera dell'Aquila. „ Seguiva poscia la Nobiltà, indi „ la Sposa, accompagnata dalla „ Cavallerìa delle Città dell'Imperio. Alla Porta del Castel Sant' „ Angelo l'aspettavano tredici Cardinali, con molti Arcivescovi, „ Vescovi, ed Abati. Il Papa l'attendeva sedendo al Palazzo di „ S. Pietro, dove ammesse Federigo, il Re, l'Arciduca, e la Regina Sposa al Bacio del Piede. „ Di lì andarono alla Chiesa di S. „ Pietro, dove fatte le consuete „ orazioni al SS. Sagramento, ed „ al Sepolcro de' SS. Apostoli, il „ giorno seguente si fece la Coronazione con le Cerimonie già accennate; e dopo in vicinanza del „ Castel Sant'Angelo, creò i Cavalieri dell'Imperio, il primo de i „ quali fu l Arciduca Alberto suo „ Fratello; da che si deduce, in che „ stima sia il titolo di Cavaliere „ dell'Imperio, mentre Federigo lo

con-

„ conferì ad un fratello Arciduca.

L'ommissione di questa Coronazione, se gli Eretici bene l'esaminano, non può rifondersi nella poca stima, che ne abbiano fatta gli Eletti Re de' Romani, ma più tosto è da attribuirsi al bisogno d'assistere alla Germania, per tante dissensioni di Cattolici, e Protestanti, per tante Guerre intestine, e forestiere, quante se ne allegano dagl'Istorici nelle Vite degl'Imperatori non coronati: Dalle quali cose, sino a qui ponderate, chiaramente si conosce, che la Coronazione Romana non è da tenersi per inutile, e frustratoria, ma doversi cercare, qnando la qualità de' tempi lasci al Re de' Romani il comodo di potersi portare a Roma per conseguirla.

IL FINE.

